

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

735<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

(Pomeridiana)

---

Presidenza del presidente PERA,  
indi del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-48

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 49-65

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 67-89



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(2894) *Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PETRINI (Mar-DL-U) .....	2, 3, 15
* CALVI (DS-U) .....	3, 7, 9 e passim
ZANCAN (Verdi-U) .....	4, 11, 18
CENTARO (FI), relatore .....	5, 8, 10 e passim
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia .....	5, 10, 15 e passim
CAVALLARO (Mar-DL-U) .....	6, 13
DALLA CHIESA (Mar-DL-U) .....	19, 31
* BRUTTI Massimo (DS-U) .....	21
SEMERARO (AN) .....	24
MALABARBA (Misto-RC) .....	26
TIRELLI (LP) .....	28
CALLEGARO (UDC) .....	30
ZICCONI (FI) .....	30

Verifiche del numero legale . . . . 2, 3, 15 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.) ..... 6

**DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

**Discussione del Doc. IV-ter, n. 6**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

ZANCAN (Verdi-U) .....	Pag. 34
PETERLINI (Aut), relatore .....	33

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(1899) *GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio*

(2287) *DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa*

(Relazione orale):

PRESIDENTE .....	35, 40, 41 e passim
* CALVI (DS-U) .....	35, 42, 43
ZANCAN (Verdi-U) .....	36
PERUZZOTTI (LP) .....	38
CALLEGARO (UDC) .....	40
MONTALBANO (DS-U) .....	40
PETRINI (Mar-DL-U) .....	41
CAVALLARO (Mar-DL-U) .....	44
Verifiche del numero legale .....	40, 41

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2005 ..... 47**

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 2894:

Articolo 3 ed emendamento 3.7 e seguenti ..	49
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 .....	50
Articolo 4 ed emendamenti .....	51
Articoli 5 e 6 .....	54
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 .....	56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	Pag. 57	Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 75
Articolo 8 ed emendamenti . . . . .	58	Assegnazione . . . . .	75
Articolo 9 ed emendamenti . . . . .	60	<b>INDAGINI CONOSCITIVE</b>	
Articolo 10 . . . . .	61	Annunzio . . . . .	76
Articolo 11 ed emendamento . . . . .	62	<b>GOVERNO</b>	
Articolo 12 . . . . .	63	Richieste di parere su documenti . . . . .	76
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1899:</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	77
Proposte di non passaggio all'esame degli articoli . . . . .	63	<b>MOZIONI, E INTERROGAZIONI</b>	
Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	64	Annunzio . . . . .	46
<i>ALLEGATO B</i>		Mozioni . . . . .	77
<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .</b>	67	Interrogazioni . . . . .	78
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<i>ERRATA CORRIGE</i> . . . . .	89
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . .	75	<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 16,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 e che sull'emendamento 3.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 3.7. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,03.*

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 3.7. Sono altresì respinti gli emendamenti 3.8 e 3.101 ed è approvato l'articolo 3.*

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibile l'emendamento 3.0.1 e passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 4.102, 4.103 e 4.4 il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALVI (DS-U). Gli emendamenti 4.1 e 4.2 affrontano la questione della durata del mandato del rappresentante italiano presso Eurojust, ipotizzando un mandato non prorogabile di sei o quattro anni, a garanzia della sua autonomia e libertà di azione rispetto alla valutazione sulla sua attività da parte del Ministro ai fini della possibile proroga.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 4.101 assicura l'inamovibilità del membro nazionale distaccato presso Eurojust e dei suoi assistenti, in analogia con la garanzia prevista per i magistrati dall'articolo 107 della Costituzione, al fine di evitare che al cambio della maggioranza politica o del titolare del Dicastero della giustizia corrispondano nuove nomine, pur essendo magari ancora in corso delicate indagini.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti perché la temporaneità del mandato presso Eurojust – in analogia con la temporaneità degli uffici direttivi introdotta nell'ordinamento giudiziario e come accade per le Direzioni distrettuali antimafia o per gli uffici del GIP – tende ad impedire che la funzione sia esercitata a vita. Peraltro, essendo stata esclusa la natura giurisdizionale di tale funzione, non si può applicare il principio dell'inamovibilità, che è proprio dell'ordine giudiziario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.102 e 4.103 sono improcedibili.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 4.1, 4.100, 4.2, 4.3 (identico al 4.101) e 4.5 (identico al 4.104). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è altresì respinto l'emendamento 4.4. Infine, è approvato l'articolo 4.*

CALVI (DS-U). Dichiaro il voto contrario del suo Gruppo all'articolo 5, che riguarda i poteri del membro nazionale di Eurojust, della cui attività si è voluto tenacemente negare la natura giurisdizionale con gli articoli precedenti. Resta peraltro non chiarita la disposizione dell'articolo che

sembrerebbe assegnare al rappresentante nazionale il potere di non accettare l'avvio di un'indagine da parte di un'autorità giudiziaria competente, a meno che non si voglia immaginare una sorta di potere di controllo sull'operato dei magistrati.

CENTARO, *relatore*. Poiché spesso sui medesimi fatti si svolgono contemporanee indagini in diversi Paesi, l'articolo 5 si riferisce all'autorità giudiziaria di altri Paesi dell'Unione Europea, non a quella italiana, per la cui attività il componente di Eurojust non ha alcun potere di valutazione. Il testo del disegno di legge peraltro ricalca il contenuto del Trattato, senza effettivamente indicare la modalità per dirimere un eventuale conflitto tra diverse autorità giurisdizionali, compito che esula dalla normativa in esame.

*Il Senato approva gli articoli 5 e 6.*

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 6.0.100 (testo 2) è stato ritirato e passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI (*DS-U*). Gli emendamenti 7.1 e 7.2 introducono una maggiore coerenza sistematica in ordine ai poteri del membro nazionale per le richieste di informazioni o per l'accesso ai sistemi informativi nazionali e alle banche dati (in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, che stabilisce la segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero), riconoscendo a tali poteri la loro natura giurisdizionale.

CENTARO, *relatore*. È contrario ai due emendamenti. Al di là dei richiamati poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta, è chiaro che per garantire la sua efficacia l'organismo di Eurojust deve poter svolgere la sua attività di coordinamento prima che gli atti delle indagini preliminari divengano pubblici, ossia quando essi sono ancora coperti dal segreto investigativo.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge gli emendamenti 7.1 e 7.2.*

CALVI (*DS-U*). Il voto contrario sull'articolo 7 non è motivato dall'aspirazione di limitare i poteri di Eurojust, il che contraddirebbe la vocazione europeistica del Gruppo, quanto piuttosto dall'esigenza di assicurare garanzie adeguate rispetto agli accresciuti poteri del membro nazionale in Eurojust, che non possono essere fornite da un funzionario amministrativo ma solo da un soggetto incaricato di funzioni giurisdizionali.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'articolo determina un'abnorme commistione di funzioni amministrative e giurisdizionali in capo allo stesso soggetto; il comma 2 riconosce infatti al membro nazionale, delineato come funzionario amministrativo, addirittura il potere di proporre un autonomo ricorso in Cassazione in caso di diniego alla richiesta di informazioni su procedimenti penali, senza che lo stesso rappresenti una parte del processo incidentale che ha dato luogo al conflitto in quanto non portatore di uno specifico interesse al ricorso. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Zulueta*).

*Il Senato approva l'articolo 7.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). La connotazione amministrativa che il disegno di legge individua per il membro nazionale di Eurojust è assolutamente insufficiente rispetto all'ineludibile esigenza di allargamento di un comune spazio giuridico e dell'avvio dell'elaborazione di un diritto penale europeo, che sono il portato della internazionalizzazione del terrorismo e della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in quanto gli articoli 7 e 8 sono posti a salvaguardia del sistema in considerazione dell'anomalo percorso adottato per la costruzione di uno spazio giuridico comunitario, che avrebbe dovuto instaurarsi a partire dal diritto penale europeo piuttosto che su organismi di cooperazione giudiziaria. In particolare l'articolo 7 prevede un procedimento giurisdizionalizzato di controllo per evitare indebite intromissioni del Ministro della giustizia su dati coperti da segreto investigativo, mentre la possibilità per il membro di Eurojust di ricorrere in Cassazione è motivata dalla sua condizione di parte istante. Auspica comunque una futura semplificazione delle procedure.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il parere del relatore.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 8.1. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 8.2 (testo corretto) (identico all'8.100, testo corretto) e 8.3. Il Senato approva l'articolo 8.*



PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati. L'emendamento 9.100 è stato ritirato.

CENTARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero di legale, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 9.2, identico al 9.3. Il Senato approva gli articoli 9 e 10.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento ad esso riferito.

CENTARO, *relatore*. L'emendamento 11.100 si rende necessario per adeguare la norma di copertura.

*Il Senato approva l'emendamento 11.100, l'articolo 11 nel testo emendato e l'articolo 12.*

PRESIDENTE Passa alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il Gruppo voterà contro perché il disegno di legge è la riprova dello scarso interesse della maggioranza e del Governo nei confronti dell'Europa. Delinea infatti il membro italiano di Eurojust come un funzionario subordinato al Ministro, che sebbene si dimostrerà inutile nel contrasto della criminalità organizzata potrà esercitare enormi poteri, quali ad esempio l'accesso al casellario giudiziale e l'autonoma attivazione di indagini, oltretutto sottratte al controllo del CSM.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La contraddizione con cui il disegno di legge individua la natura ed i poteri del rappresentante italiano presso l'Eurojust (un funzionario amministrativo nominato dal Ministro della giustizia, cui però vengono riconosciuti rilevanti poteri giudiziari) riflette l'obiettivo del Governo di estendere le competenze del potere politico nell'autonomo ambito della magistratura. Tale sconfinamento, già segnalato dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio della riforma dell'ordinamento giudiziario, si evidenzia nelle designazioni di quegli incarichi quali il procuratore nazionale antimafia o il membro nazionale presso l'Eurojust che più facilmente possono essere investiti di indagini su eventuali collegamenti tra la criminalità ed il potere politico. Il Gruppo pertanto, seppur favorevole alla cooperazione giudiziaria prevista da Eurojust, voterà contro il disegno di legge in considerazione delle procedure previste per la nomina del rappresentante nazionale. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). I compiti attribuiti ad Eurojust, volti a realizzare il coordinamento, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria su scala europea, non possono che configurare un'attività di natura giudiziaria, paragonabile a quella svolta nell'ordinamento nazionale, con riferimento ai delitti della criminalità organizzata, dalla Direzione nazionale antimafia. Peraltro la Costituzione europea delinea un percorso nel quale Eurojust rappresenta il primo embrione della futura procura europea, organo che svolgerà evidentemente attività giudiziaria. Poiché la stessa maggioranza, approvando in Commissione un emendamento all'articolo 3, ha riconosciuto la natura giudiziaria dell'azione svolta dal membro nazionale di Eurojust stabilendo che il suo eventuale sostituto debba essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero, non si comprende perché esso debba essere nominato dal Ministro e non dal CSM e perché debba sottostare per l'esercizio delle sue funzioni alle direttive ministeriali. Quest'ultima previsione chiarisce gli intenti della maggioranza che vuole istituire una sorta di rapporto burocratico tra il Ministro e il magistrato che rappresenterà l'Italia in Eurojust per poter limitare, sulla base di convenienze politiche, la cooperazione tra le autorità giudiziarie europee. I Democratici di sinistra voteranno contro il provvedimento che, come gli altri in materia di giustizia adottati nel corso della legislatura, è contraddittorio ed incostituzionale: l'opposizione accoglie positivamente gli accenni che anche all'interno del Governo evidenziano forme di dissociazione dalla linea espressa finora dalla maggioranza di centrodestra sulla giustizia e conferma la volontà di discutere costruttivamente qualora la maggioranza evidenziasse analoghi problemi. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

SEMERARO (*AN*). Alleanza Nazionale voterà con convinzione a favore del provvedimento, non condividendo le ragioni per le quali l'opposizione, pur apprezzando le finalità del disegno di legge, ha preannunciato la propria contrarietà a causa di inesistenti profili di incostituzionalità nelle modalità di nomina del membro nazionale presso Eurojust. Al riguardo si è fatto impropriamente riferimento ai contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica sulla riforma dell'ordinamento giudiziario in materia di rapporti tra potere esecutivo e magistratura: l'attività di Eurojust, infatti, nulla ha a che fare con funzioni di natura giurisdizionale, attenendo piuttosto a funzioni di coordinamento e di assistenza, quindi sostanzialmente amministrative. Ciò giustifica la nomina del rappresentante italiano da parte del Ministro della giustizia ed il coinvolgimento a livello consultivo del CSM. Quella che l'opposizione giudica una interferenza nell'attività giurisdizionale è per la maggioranza il doveroso rispetto dei compiti istituzionali assegnati dalla Costituzione al Ministro della giustizia: la disponibilità al dialogo con l'opposizione in materia di giustizia è costante, ma le posizioni di partenza appaiono troppo distanti e le visioni circa l'assetto dei poteri dello Stato assolutamente non coincidenti. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Rifondazione comunista ha coerentemente sostenuto che la costituzione di uno spazio giuridico europeo deve partire dal riconoscimento dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dall'ordinamento italiano e, pur condividendo la necessità di un coordinamento transnazionale nella lotta alla criminalità, ha espresso in sede europea un voto contrario sull'istituzione di Eurojust sottolineando come questo organismo sovranazionale manchi di un controllo democratico superiore. I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro il provvedimento in esame che ha mantenuto sostanzialmente inalterato l'impianto originario, nonostante le proposte di modifica avanzate dalle opposizioni e dal CSM, all'interno del quale anche i componenti che hanno sostenuto la natura mista, amministrativa e giurisdizionale, delle funzioni attribuite a Eurojust hanno chiesto un potere più penetrante dell'organo di autogoverno della magistratura nella procedura di nomina del rappresentante italiano; il quale, peraltro, dovrà attenersi alle direttive del Ministro, primo, pericoloso caso di codificazione nell'ordinamento repubblicano di interferenze del Governo sull'attività di un organismo chiamato a svolgere funzioni di natura giurisdizionale.

TIRELLI (*LP*). La Lega valuta con prudenza le decisioni relative all'appartenenza all'Unione che, come nel caso del mandato di arresto europeo, precedono l'adozione della Costituzione (che la Lega propone venga approvata dal popolo tramite un *referendum*) e di un diritto comune europei. Il testo in esame tuttavia risponde alla visione della Lega, da sempre avversa all'istituzione di organismi comunitari potenti ma non rappresentativi perché non eletti: se, per quanto riguarda il sistema giudiziario, il controllo popolare dovrebbe esplicitarsi attraverso l'elezione diretta dei magistrati da parte dei cittadini, per quanto riguarda un organo che deve svolgere attività di carattere eminentemente amministrativo è giusto che esso venga sottoposto al controllo del Ministro, espressione della volontà degli elettori. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CALLEGARO (*UDC*). Reiterando, come in ogni occasione nella quale si è discusso di provvedimenti in materia di giustizia, l'accusa alla maggioranza di voler attentare all'autonomia ed all'indipendenza della magistratura, l'opposizione sostiene che anche in questo caso si invadono le competenze del CSM: così non è in quanto la stessa risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha chiarito che Eurojust ha compiti di coordinamento e di assistenza alle indagini relative alla criminalità organizzata e quindi svolge attività di natura amministrativa che giustificano pienamente la nomina del rappresentante italiano da parte del Ministro della giustizia. Per tali ragioni i senatori dell'UDC voteranno a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

ZICCONI (*FI*). Sono sorprendenti i rilievi di incostituzionalità della norma addotti dall'opposizione per giustificare il voto contrario ad un provvedimento che ha lo scopo dichiarato e unanimemente condiviso di

rafforzare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata a livello internazionale. La presunta incostituzionalità non sussiste poiché il rappresentante italiano presso Eurojust svolgerà funzioni di natura non giurisdizionale e quindi i poteri di nomina e di indirizzo attribuiti al Ministro rientrano pienamente nel novero delle responsabilità allo stesso assegnate dall'ordinamento nazionale. Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

*Pravia verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge n. 2894, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.*

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 6) *Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Lamberto Dini***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PETERLINI, *relatore*. Le dichiarazioni rese dal senatore Dini nel giugno 2003 oggetto di un procedimento in sede civile costituiscono divulgazione pubblica dei contenuti degli interventi svolti in Parlamento dallo stesso senatore, in qualità di Ministro degli affari esteri, nel febbraio 2001, sulla vicenda dell'acquisto di una quota di capitale di Telekom-Serbia. Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Non parteciperà alla discussione, né ovviamente al voto, avendo svolto funzione di difensore del presidente Lamberto Dini.

*Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1899) GUBETTI ed altri. – *Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio***

**(2287) DANIELI Paolo. – *Riforma dell'istituto della legittima difesa***  
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 2 novembre 2004 si è conclusa la discussione generale, ha avuto luogo la replica

del relatore mentre la rappresentante del Governo ha rinunciato alla replica.

CALVI (*DS-U*). L'evoluzione dottrinarie e l'elaborazione giurisprudenziale in materia di legittima difesa hanno contribuito alla definizione di un elevato sistema di garanzie nei confronti delle vittime di un'aggressione, che rischia ora di essere compromesso dall'improvvida iniziativa legislativa in esame. Il disegno di legge infatti disattende completamente l'obiettivo di tutelare più efficacemente gli aggrediti, ed anzi rischia di aggravare la loro posizione introducendo elementi di controversa valutazione. Per tali motivi chiede di non passare all'esame degli articoli ritenendo necessaria una più approfondita riflessione sulla materia.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

ZANCAN (*Verdi-U*). La proposta di non passare all'esame degli articoli è volta ad evitare la modifica del principio di proporzionalità in materia di legittima difesa, sancito dall'articolo 52 del codice penale, che non è mai stato messo in discussione nel corso di oltre settant'anni di vigenza. Quel sistema di garanzie è stato peraltro rafforzato dal principio di legittima difesa putativa, introdotto successivamente in via giurisprudenziale, che ha stemperato applicazioni eccessivamente rigorose nei confronti dell'aggredito. Insorgono pertanto dubbi sull'effettiva utilità del provvedimento ed è quanto meno opportuna una più approfondita e complessiva valutazione della materia.

PERUZZOTTI (*LP*). Il provvedimento interviene opportunamente in materia di legittima difesa ponendo riparo alle degenerazioni intervenute in sede processuale rese possibili dall'eccessiva discrezionalità dei magistrati nell'applicazione delle norme e dalla mancanza di certezze in ordine alla pena. Risponde pertanto ad esigenze profondamente sentite dalla pubblica opinione, scossa dalle numerose incredibili decisioni della magistratura che stanno minando la fiducia dei cittadini nella giustizia. È pertanto contrario alla proposta di non passare all'esame degli articoli. (*Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN*).

CALLEGARO (*UDC*). Il disegno di legge è frutto non della contingenza e dell'emotività ma di un'attenta valutazione da parte della Commissione, che ha peraltro profondamente modificato la norma senza alterare il sistema di garanzie che caratterizza l'istituto della legittima difesa.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MONTALBANO (*DS-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione delle proposte di non passare all'esame degli articoli. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 19,38.*

*Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge le identiche proposte di non passare all'esame degli articoli NP1, NP2 e NP3.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI (DS-U). Sottoscrive l'emendamento 1.101, che indica in maniera più chiara rispetto al disegno di legge gli elementi per il riconoscimento della causa esimente, come la legittimità della presenza dell'imputato nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale e la non manifesta sproporzione del mezzo usato per contrastare l'offesa; altrimenti, così com'è avvenuto con la legge sulle rogatorie internazionali o con la cosiddetta legge Cirami, si rischia di varare una normativa inutile o addirittura dannosa per lo stesso imputato, considerata la sua incoerenza rispetto al sistema, per il quale la dottrina e la giurisprudenza hanno già delineato l'ipotesi di legittima difesa putativa. Invita la maggioranza ad una ulteriore riflessione, evitando di varare una legge puramente elettorale, che risponde a tensioni emotive e irrazionali. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

CAVALLARO (Mar-DL-U). Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.102, 1.103 e 1.104, invitando nuovamente la maggioranza a rinviare il provvedimento in Commissione per ulteriori approfondimenti. La produzione dottrina e giurisprudenziale sulla causa esimente della pena per legittima difesa ha dato luogo, nel lungo arco di tempo che va dal codice Zanardelli al codice Rocco, all'individuazione di fattispecie intermedie, basate sulla putatività dell'aggressione o sull'eccesso colposo nella legittima difesa a tutela della incolumità propria o dei propri beni, che sono tali da consentire ugualmente una gradualità nell'applicazione della pena, quando non la sua esclusione. Se è vero che altri codici – come quello tedesco o francese – specificano in maniera più particolareggiata tali fattispecie, non si può intervenire in tale materia senza una visione sistematica dell'istituto, anzi occorre tenere fermo il principio della proporzionalità per un rigoroso bilanciamento degli interessi fra la necessità di una tutela particolarmente rilevante e l'azione commessa. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Amato).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 10 febbraio.

*La seduta termina alle ore 20.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bobbio, Bosi, Caruso Antonino, Cherchi, Ciramani, Colombo, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Giuliano, Manfredi, Mantica, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girfatti e Greco, per attività della 14<sup>a</sup> Commissione permanente e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,38).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eu-rojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2894, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

**Verifica del numero legale**

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,03).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.7.



### Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, l'articolo 4 riguarda la durata dell'incarico e il trattamento economico. Noi ci siamo posti il pro-

blema di valutare qual è il tempo congruo nel quale il rappresentante italiano presso Eurojust possa esercitare le sue funzioni.

Nel disegno di legge si prevede che il mandato del membro nazionale distaccato presso Eurojust e dei suoi assistenti abbia una durata di quattro anni e sia prorogabile per non più di due anni. Noi abbiamo presentato emendamenti che fissano la durata del mandato a sei o a quattro anni non prorogabili. Approvato l'articolo 2, noi riteniamo che il magistrato designato dal Ministro debba essere sottoposto alla vigilanza e al controllo ma non possa essere strumento di valutazione per cui, se non ha adempiuto fedelmente a tutto ciò che il Ministro ha preteso di imporgli, allo scadere dei quattro anni non possa essere prorogato per ulteriori due anni.

Il modulo del «quattro più due» si presta a forme di pressione, a manifestazioni di forza affinché il componente nominato, qualora voglia rimanere in carica altri due anni, si assoggetti in modo passivo e prono alle direttive che riceve dal Ministro. Una durata improrogabile e fissa di sei, cinque o quattro anni garantisce maggiore stabilità, autonomia e capacità di valutazione circa la delicatezza degli impegni da assumere; di qui la proposta di una scadenza rigida, con l'impegno della non prorogabilità dell'incarico.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, all'articolo 4 l'emendamento più significativo è il 4.101, che contiene la previsione che il membro nazionale e i suoi assistenti siano inamovibili e che ad essi conseguentemente si applichi la garanzia dell'inamovibilità che, come noto, è prevista per i magistrati all'articolo 107 della Costituzione.

È assolutamente non commendevole che ad ogni cambio di maggioranza, ad ogni cambio di Ministro, cambi anche il membro nazionale di Eurojust, il quale ha certamente un lavoro in corso e, potendo sollecitare delle indagini, potrebbe anche dover sollecitare indagini sgradite alla maggioranza presente o futura; a lui, quindi, deve essere garantita l'inamovibilità.

Mi permetto di rammentare al Senato quello straordinario esempio di civiltà che ci viene dagli Stati Uniti d'America, ricordando che chi condusse all'incriminazione del presidente Nixon fu il procuratore generale nominato dal medesimo Presidente. Forse – o senza forse – quell'esempio non si ataglia alle questioni italiane. Forse – o senza forse – non si ripeterebbe nel nostro Paese.

Pertanto, sarebbe meglio decidere che il nostro membro nazionale sia inamovibile, ad evitare che soffra ritorsioni rispetto ad un'iniziativa poco gradita al Governo in carica. Passi allora il fatto che lo nomini il Ministro, passi il fatto che gli assistenti li nomina il Ministro, ma almeno, per cortesia, questo signore non sia una piuma o un re Travicello sottoposto al vento dei *desiderata* del Ministro, che può cambiare il nostro membro nazionale nel corso del mandato.

È veramente non commendevole e assolutamente sbagliato che mentre questa persona si muove nel consesso europeo di Eurojust abbia a soffrire limitazioni o abbia ad essere richiamato agli ordini in modo estraneo

al principio sostanziale secondo il quale deve essere autonomo e indipendente.

Per queste ragioni vi prego, signori colleghi, di meditare seriamente sull'accoglimento dell'emendamento 4.101.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi introducono argomenti e suggestioni che non hanno ospitalità in questo articolo, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti cui si riferiscono. Infatti, la durata temporale – che poi è calibrata con la temporaneità degli uffici direttivi – introdotta nell'ordinamento giudiziario e che vede un precedente nella temporaneità delle direzioni distrettuali antimafia e degli uffici del GIP, in realtà, dà conto dell'ipotetica impossibilità di un componente di Eurojust di rimanere nella sua sede a vita, o quasi, cioè per tutta la carriera.

Il voler dire che a questi componenti bisogna attribuire la stessa connotazione di cui all'articolo 107 della Costituzione consentirebbe indirettamente di considerare l'esercizio di funzioni di componente di Eurojust al pari dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Si è però negata la natura giurisdizionale a questo componente, essendogli stata attribuita natura amministrativa, condivisibile o meno che sia questa scelta, e l'inaffidabilità, come è noto, è posta a presidio del magistrato che esercita funzioni giurisdizionali. Tant'è che il magistrato addetto al Ministero può rientrare anche da un giorno all'altro nell'esercizio delle funzioni nel momento in cui viene meno il rapporto fiduciario.

Evidentemente lo stesso non può che avvenire in questo caso, trattandosi di rapporto amministrativo e quindi di natura squisitamente fiduciaria.

Per quanto riguarda l'equiparazione sotto il profilo dell'esercizio delle altre funzioni, essa c'è esattamente per gli altri magistrati che ricoprono cariche amministrative ai fini della progressione in carriera, delle valutazioni, ma la temporaneità vale proprio per evitare una presenza pressoché illimitata ed è calibrata in questo senso.

Quindi, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Brutti Massimo e Calvi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 4.4, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.102 e 4.103 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 4.104, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5.

\* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 5 riguarda i poteri del membro nazionale di Eurojust.

I poteri sono assai ampi e naturalmente noi abbiamo utilizzato considerazioni attinenti i poteri per dare la prova di come la natura delle attività svolte dal membro italiano di Eurojust sia di natura giurisdizionale e non amministrativa e di conseguenza stabilire un rapporto diverso tra potere esecutivo e potere giudiziario, tra magistrato ad Eurojust e Ministro. Tutto ciò naturalmente non ha più ragion d'essere, perché sono stati già votati gli articoli pregressi, in particolare l'articolo 2. Però rimane un punto sul quale vorrei svolgere una riflessione.

Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che: «Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare: a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se: 1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati; 2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati (...)».

Il punto sul quale vorrei si riflettesse è il verbo «accettare». In sostanza, questa disposizione afferma che il membro nazionale nello svolgimento della sua funzione può chiedere all'autorità giudiziaria di valutare se avviare un'indagine e che l'autorità può anche accettare che una delle autorità giudiziarie competenti sia più indicata ad avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati.

Che vuol dire «accettare»? E, se non accetta, che cosa accade? Il membro nazionale non accetta il fatto che l'autorità giudiziaria competente valuti se avviare un'indagine o meno? Quali poteri coercitivi ha? Quali strumenti ha per impedire che quel magistrato prosegua nell'indagine?

Allora, delle due, l'una: o il magistrato di Eurojust ha poteri effettivi di controllo di giurisdizione (e noi sosteniamo che sia effettivamente così), oppure questo punto 2) della lettera a) del comma 2 effettivamente è un non senso. In tal caso, dunque, credo non si possa votare una norma

che contenga un'incongruità così clamorosa, una contraddittorietà al suo interno che rifluisce sulla natura del membro italiano di Eurojust e quindi sulla sua funzione giurisdizionale e amministrativa e, quindi ancora, nei rapporti tra membro di Eurojust e Ministro.

Questo è il problema che pongo all'attenzione dell'Aula e la ragione per la quale, cioè una intrinseca incoerenza, noi non riteniamo di poter votare a favore di quest'articolo.

CENTARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per un doveroso chiarimento.

Nell'articolo 5, tra i compiti del membro nazionale vi è quello di «chiedere alle autorità giudiziarie competenti» – e ovviamente parliamo di autorità giudiziarie di Paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia, perché diversamente saremmo all'interno di una giurisdizione nazionale, in cui il componente di Eurojust non entrerebbe – «di valutare se (...) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati».

Cosa succede? Sappiamo che, in realtà, i traffici sono transnazionali, attraversano più Paesi e vi possono essere più autorità giudiziarie di Paesi componenti dell'Unione Europea che si occupano della stessa indagine. Sulla base delle notizie, della loro ulteriore circolazione e del coordinamento complessivo che Eurojust è chiamato a fare, si può ritenere, da parte del componente nazionale, che sia l'Italia ovvero che sia, ad esempio, la Francia, nel confronto, dal momento che sia l'autorità giudiziaria italiana che quella francese si occupano della stessa vicenda, a svolgere più efficacemente l'intera indagine, quando possibilmente gran parte di essa si svolge sul territorio nazionale dell'uno o dell'altro Paese.

Ora, poiché comunque non ha funzioni giurisdizionali e non incide in alcun modo sul processo formativo della volontà ai fini della giurisdizione dell'una o dell'altra autorità giudiziaria dell'uno o dell'altro Stato, in quanto vi è al momento un'assoluta sovranità e il Trattato non prevede la possibilità di dirimere questi eventuali conflitti di giurisdizioni, il componente nazionale si può limitare solo a questo. D'altra parte, la legge non fa altro che ripetere testualmente il contenuto del Trattato che è stato stipulato per l'istituzione di Eurojust.

Certo, è giusto quello che sostiene il senatore Calvi; domani dovremo pensare a qualcuno in grado anche di dirimere e di incidere su eventuali conflitti tra giurisdizioni. Oggi l'Unione Europea si è voluta fermare a questa soglia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'emendamento 6.0.100 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\* CALVI (DS-U). Signor Presidente, tocca a me quest'oggi fare tutto il lavoro.

PRESIDENTE. Si assume l'onere per tutti.

CALVI (DS-U). L'articolo 7 presenta punti di particolare delicatezza perché riguarda la richiesta di accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali con l'obbligo di informativa. Proprio questa mattina molti di noi hanno partecipato, mostrando la massima attenzione, ad una conferenza sulla riservatezza tenuta dal presidente dell'*Authority*. In questa sede stiamo discutendo sulla deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Questa norma afferma che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non può averne conoscenza. Dopo l'interrogatorio, per esempio, se non è posto un particolare decreto motivato da parte del pubblico ministero, l'atto non è più coperto dal segreto, fino ad allora però lo è. Non ricordo quante deroghe vi siano a questa legge. Sicuramente per la Commissione antimafia – e il presidente Centaro me ne potrà dare atto – è prevista una deroga sulla base di una legge del giugno 1994. Quest'ultima, istituendo la Commissione antimafia, prevedeva giustamente la possibilità che la Commissione, interloquendo con il magistrato inquirente, venisse a conoscenza di determinati atti.

Qui ci troviamo su un terreno più delicato. In questo modo infatti avremo un organismo sovranazionale, con un membro dell'amministrazione italiana rappresentante dell'Esecutivo, che potrà compiere una serie di atti particolarmente delicati (chiedere l'accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali) svincolandosi non soltanto dall'articolo 329 ma realizzando anche un controllo straordinariamente ampio.

Torno ancora una volta alla questione che fin dall'inizio, vale a dire da quando stiamo discutendo questa norma, rappresenta il punto centrale, il rovello sul quale tutti noi ci siamo piegati sia in Commissione che in Aula. Nel momento in cui i poteri affidati ad Eurojust sono così delicati, proprio per tale delicatezza, ampiezza e profondità non si può non prefigurare la sua natura giurisdizionale. Pensare che un organo squisitamente amministrativo, peraltro sotto le direttive del Ministro, possa avere accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali significa, a mio avviso, andare al di là dei poteri molto ampi che la Commissione antimafia cer-

tamente possiede. Penso ad esempio alla possibilità di accedere alle banche dati della procura nazionale antimafia. Saremmo di fronte ad un *vulnus* particolarmente grave qualora non vi fosse la consapevolezza che tale potere viene affidato ad un organo della giurisdizione. Diversamente si verrebbero a creare problemi di disequilibrio all'interno del nostro sistema.

Da qui discendono gli emendamenti da noi presentati che tendono, ancora una volta, a riportarci ad una coerenza sistematica con il nostro ordinamento. Pertanto, con l'emendamento 7.1 sosteniamo la necessità di sopprimere la lettera *a*) e con l'emendamento 7.2 l'opportunità di sopprimere via via le deroghe successive, come previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario perché dobbiamo porci di fronte ad un interrogativo. Eurojust entra nell'ambito di un processo nella fase delle indagini preliminari (che, come è noto, sono coperte dal segreto investigativo), in una fase cioè prodromica al successivo esercizio dell'azione penale: come potrà svolgere quell'attività di coordinamento e di circolazione delle notizie con altre autorità giudiziarie di altri Paesi dell'Unione Europea, che stanno anch'esse indagando possibilmente su traffici analoghi, se non in quel momento?

È evidente che entrare dopo, ad indagini preliminari concluse, nel momento in cui gli atti diventano pubblici, significa entrare in un momento ormai conclusivo, inutile ai fini di quel coordinamento complessivo e di quella comprensione del traffico e dei vari passaggi nella sua transnazionalità.

Allora, al di là di quelli che possono essere i poteri delle Commissioni di inchiesta parlamentari, monocamerale o bicamerale, ma anche dello stesso Ministro dell'interno, se non sbaglio in una materia specifica, evidentemente questa norma ci porta già davanti a quello che sarà domani il passo successivo, quello di un vero e proprio organismo giudiziario. Non dimentichiamo che si parla della Procura europea già nel Trattato istitutivo di Eurojust, che viene indicato come il primo gradino.

D'altra parte, la circolazione delle notizie, cioè il ruolo che alla fine svolge la Procura nazionale antimafia, che non ha un potere d'indagine diretto se non in caso di avocazione, è lo stesso, per certi versi, che deve svolgere Eurojust rispetto alle autorità giudiziarie dei vari Paesi. Lo stesso si verifica da parte di Europol, che tuttavia non ha questo potere di richiesta alle autorità di polizia, il che porta, tutto sommato, ad una riduzione delle capacità di ruolo di questo organismo europeo.

Pertanto, esprimo parere contrario sui due emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

\* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, per rispondere brevemente al senatore Centaro e sgombrare il campo da un equivoco: non vorrei vi fosse l'impressione che da parte nostra ci sia, in qualche modo, il desiderio di ostacolare, di arginare o di contenere i poteri di un organo sovranazionale come Eurojust.

Tutti sanno qual è la vocazione europeistica del nostro Gruppo, per cui noi vogliamo veramente, sulla base di quanto già stabilito dalle varie decisioni assunte dagli organismi europei, che ci sia questo organismo sovranazionale e che abbia poteri molto ampi.

Il punto di dissenso, quindi, sta nel fatto che, tanto più sono ampi i poteri di questo organismo, tanto più forti debbono essere le garanzie. Allora, a questo punto, le garanzie devono provenire non già da un apparato amministrativo che è pur sempre di parte, chiunque sia al Governo. Domani potremmo essere al Governo noi, ma io sto facendo un discorso che vale per sempre, per il dopo.

Allora, essendo l'amministrazione, cioè il Governo, in questo caso, colui che controlla e dirige il magistrato di Eurojust, a questo punto i suoi poteri, per quanto ampi siano, possono esser controllati e contenuti se vi è un'autorità che ha natura giurisdizionale e quindi con le garanzie che l'organo giurisdizionale può darci rispetto all'organo amministrativo.

E ciò per chiarire un possibile equivoco che non deve assolutamente sussistere.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il relatore, pochi minuti fa, ha giustamente preso atto dell'approvazione dei primi articoli e ha annunciato con soddisfazione che non si discute più delle funzioni amministrative del nostro membro nazionale di Eurojust.

Il relatore, del quale, per la verità, capisco la soddisfazione per l'enorme limitazione dei poteri del membro nazionale di Eurojust, deve peraltro conciliare queste funzioni meramente amministrative con la previsione del comma 2. Mi rincresce tediare i colleghi, ma quando si fa straccio di ogni norma tecnica, come si sta facendo, è bene ricordare che, se vi sono funzioni amministrative, quanto scritto nel comma 2 dell'articolo 7 è assolutamente inaccettabile.

Abbiamo visto che il membro nazionale di Eurojust ha poteri molto invasivi perché può chiedere non soltanto certificazioni ma anche informative sui procedimenti penali. A questo punto, i casi sono due: o il pubblico ministero dà il parere favorevole e il giudice accoglie la richiesta ovvero, o nell'accordo o nel disaccordo dal pubblico ministero, il giudice non accoglie la richiesta.

Qui inizia il bello, senatore Centaro, perché questo signore, con funzioni amministrative, ha il potere di ricorrere per Cassazione. Nella norma non si dice neanche se questo potere deve essere esercitato con un avvocato iscritto in Cassazione, ma *de minimis non curat praetor* e quindi neanche il legislatore si cura di così poco! Ma non importa.

Tuttavia, chi è questo signore per essere portatore di questo autonomo diritto in Cassazione? Non è certamente una parte del procedimento incidentale che ha dato luogo a rifiuto, perché le parti sono soltanto quelle previste dall'assetto ordinamentale ovvero sia la difesa e il pubblico ministero; non può essere certamente un signore con funzioni amministrative che ricorre per Cassazione, non sappiamo in forza di quale diritto. Dovremmo poi insegnare agli studenti del primo anno di università che il ricorso per Cassazione è possibile da parte della persona offesa, del difensore, del pubblico ministero e del membro nazionale di Eurojust, funzionario amministrativo.

Ma, al di là di questa asistematicità, quest'ultimo non può soprattutto essere portatore di un interesse. Capisco dare la possibilità ad una persona alla quale sia stato sequestrato un bene di agire in tal senso: poiché gli è stato sequestrato un bene, il titolare della proprietà ricorre in Cassazione per riaverlo. Ma qui questo signor funzionario amministrativo ha soltanto l'aspettativa di avere questo bene e l'aspettativa, in quanto tale, non dà la titolarità di un autonomo diritto di ricorso per Cassazione.

Il Presidente della Repubblica ve lo ha insegnato in termini chiarissimi quando ha detto che il Ministro di giustizia non può ricorrere avverso un provvedimento di rifiuto da parte del Consiglio superiore della magistratura rispetto alla nomina di un magistrato. Vi ha detto di fare attenzione perché il Ministro non può ricorrere al Consiglio di Stato in quanto non è portatore di un autonomo interesse al ricorso.

Voi create una figura che non è un magistrato, ma un funzionario amministrativo, che non ha il titolo per agire in un determinato modo ma lo fa; non può, però, essere portatore di un interesse. State veramente stravolgendo il sistema per creare una figura che il proverbiale Centauro in confronto avrebbe una sua dignità! Qui siamo di fronte ad un Centauro

veramente impazzito, al quale non si sa bene come facciate ad attribuire una funzione amministrativa e al contempo degli squisiti poteri giudiziari.

Mettetevi d'accordo con un principio di buona tecnica, per cortesia, prima di fare sciocchezze politiche. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Zulueta*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per la verità, si tratta di una interpolazione molto puntuale che mi consente, in premessa, soltanto di ribadire quanto più volte e in molte occasioni affermato dai colleghi sulla natura dell'organo, anche se, nello specifico, non è necessario ricorrere neppure all'analisi della natura del cosiddetto membro di Eurojust per stabilire che è errata la soluzione rassegnata nel testo all'esame dell'Assemblea.

Come più volte abbiamo detto discutendo di questo provvedimento, il cosiddetto pilastro debole del vecchio ordinamento europeo, cioè quello che sostanzialmente prevedeva una prevalenza assoluta e totale delle giurisdizioni nazionali, si è via via affievolito sotto l'aspetto della nazionalità e ha preso piuttosto campo e vigore la ricerca di un cosiddetto spazio europeo comune di libertà, giustizia e sicurezza.

L'aspettativa verso la quale ormai si lavora concretamente è quella di costruire uno spazio giuridico autonomo che sia proprio del diritto europeo, del diritto comunitario. Questo è reso possibile dall'avvicinamento di ordinamenti un tempo molto lontani, dal fenomeno della cosiddetta globalizzazione che, a sua volta, impone e consente di scegliere soluzioni omogenee sul piano giuridico per fattispecie che possono verificarsi in più parti del mondo e, infine, nel caso specifico della necessità di repressione penale, dall'esigenza che si cominci a costruire un sistema penale europeo con figure giuridiche di reato e con organi che possano perseguire, anche direttamente, questo tipo di deviazione.

Segnalo, perché è nel dibattito di questi giorni, che ciò può e deve accadere proprio per il terrorismo internazionale, per la grande criminalità organizzata, per il traffico di stupefacenti, nonché per quelle forme di sviamento di capitali pubblici che spesso trovano, nelle finanze nazionali ed internazionali, necessità di essere controllate in maniera internazionale.

Dunque, se così è, altrettanto chiaro è che l'organo avrebbe dovuto e dovrebbe essere configurato non soltanto arrendendosi ad una sua fase, ad una sua visione di natura eminentemente – direi pressoché esclusivamente – amministrativa ed organizzativa, ma avrebbe dovuto consentire anche l'ingresso di elementi di giurisdizionalizzazione perché non può non es-

serci una crescita comune e continua della legislazione di merito e, al tempo stesso, una procedimentalizzazione delle iniziative giudiziarie.

Detto questo sul piano generale, e quindi indebolita fortemente – a me pare – la visione tendenzialmente amministrativa e tendenzialmente nazionale ed endogena del membro europeo, nel caso in specie, quello oggetto dell'emendamento 8.1, credo si tratti di un errore, perché il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 8 dimostra che, indipendentemente dalla natura di organo amministrativo giurisdizionale, chi va a comporre l'organo di controllo di cui all'articolo 23 della decisione comunitaria è un giudice e come tale viene qualificato tanto dalla rubrica dell'articolo 8, quanto dal comma 2, che prevede addirittura che egli resti nei ruoli della magistratura.

Così stando le cose, senza ricordare il principio dell'attribuzione al Consiglio superiore della magistratura di questa funzione e soprattutto senza richiamare il principio simmetrico dell'impossibilità per il Ministro di disporre assegnazioni di giudici a qualunque magistratura (non può effettuare trasferimenti sul territorio: è il CSM che provvede in questo senso), non voglio dare un nuovo contributo e contenuto ideologico a queste osservazioni, io credo che il provvedimento dovrebbe avere la forma di decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Si possono aggiungere le parole: «sentito il Ministro» o «di concerto con il Ministro», ma davvero in questo caso – a mio parere – il Ministro non ha nulla a che vedere con l'assegnazione di un giudice ad un organismo di controllo.

Fra l'altro, ripeto, al di là della funzione globale, di sistema, di Eurojust, questo organismo di controllo, per aver bisogno di giudici, svolge una funzione in senso lato giurisdizionale o comunque di controllo generale, che non è soltanto endogeno ed amministrativo, ma, appunto, interpreta le esigenze delle magistrature.

Per questi motivi, raccomando l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, gli articoli 7 e 8 sono posti a salvaguardia del sistema e delle sue eventuali deviazioni o patologie in un momento in cui ci si trova in una situazione per certi versi ibrida. È vero, si può concordare con l'auspicio del collega Cavallaro, ma l'Europa avrebbe dovuto muovere dalla Costituzione per poi arrivare alla legge penale ordinaria, e quindi agli organi giudiziari.

In realtà, il cammino è stato contrario: si è partiti da una sorta di organismi di coordinamento, di maggior collegamento, di maggiore cooperazione e non si è potuti andare oltre perché non vi era ancora una Costituzione europea e mancava del tutto un diritto penale omogeneo, in grado di far venir meno quelle differenze e quella voglia di sovranità nazionale

che spesso produce queste gravi limitazioni. Certo, il futuro dovrà necessariamente essere questo dopo l'approvazione della Costituzione e dopo una sostanziale omogeneizzazione anche solo delle figure più diffuse e gravi della criminalità, quindi quella organizzata e quella di stampo terroristico.

Con l'articolo 7 si prevede un procedimento giurisdizionalizzato di controllo in ordine alla richiesta di documentazione avanzata dal componente di Eurojust, proprio per fugare tutte quelle ombre e quei dubbi che erano stati paventati dai colleghi in relazione ad eventuali intromissioni indebite nell'attività giudiziaria da parte del Ministro per via indiretta, cioè attraverso la possibilità di acquisire dati coperti dal segreto investigativo. E, d'altra parte l'attribuzione al membro di Eurojust della possibilità di impugnazione, si basa direi sui principi generali, essendo egli parte istante e, come è noto, nel nostro ordinamento tutti coloro che iniziano un'azione e si fanno parte istante hanno diritto poi ad ottenere la possibilità di impugnare le decisioni contrarie.

Lo stesso dicasi per questo organismo, che non avrebbe potuto essere un organismo giurisdizionale perché doveva giudicare su un'attività amministrativa. Ma, se anche fosse stato un organismo deputato a giudicare su un organismo giurisdizionale, ugualmente non avrebbe potuto avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Si tratta, né più né meno, di un incarico extragiudiziario, che però rientra sempre nel meccanismo di controllo ulteriore sull'attività del componente nazionale di Eurojust. Speriamo che domani non vi siano tutti questi organismi, oramai resi inutili, e che l'attività giudiziaria possa svolgersi con maggior rapidità tra tutti i Paesi dell'Unione.

Per queste ragioni, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 8.100 (testo corretto), presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in quanto l'Ufficio II della Direzione, occupandosi degli affari internazionali presso il Ministero della giustizia, è l'ufficio deputato a questo tipo di rapporti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2, identico all'emendamento 9.3.

### Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Brutti Massimo e Ayala, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.100 prevede un adeguamento per la copertura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, evidentemente a questo Governo e a questa maggioranza l'Europa non piace proprio. Quando si deve mandare qualcuno in Europa, non dico gli si debba comprare la marsina, ma almeno un vestito adeguato. Invece, a far parte del nuovo benemerito e prezioso organismo di Eurojust, il Governo manda un signore con funzioni amministrative (e non capisco poi perché si debba per questo disturbare un magistrato che sarebbe meglio tenere in patria) e lo tiene al guinzaglio del Ministro, che gli dà direttive e lo rimuove quando non gli è gradito, perché tale funzionario non è inamovibile.

Nello stesso tempo, però, a questa figura si attribuiscono enormi poteri perché vedere i certificati penali di tutti i cittadini è un potere enorme, avere notizia sui carichi penali di tutti i cittadini è uno straordinario potere che può essere straordinariamente abusato, eventualmente contro avversari politici. Gli si attribuisce addirittura la facoltà, cosa che è veramente fuori da ogni sentimento di ragione, di avviare... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Gentilissimi colleghi, capisco che non siate turbati ma io invece faccio una professione che mi porta ad essere turbato dal fatto che dei signori, funzionari amministrativi, avviino un'indagine nei vostri o nei miei confronti, esercitando un'azione penale in ordine a fatti determinati. Mi turba, signori! Visto che voi vi turbate tanto che i magistrati svolgano il loro compito istituzionale, vi pregherei di turbarvi un attimo del fatto che questo funzionario amministrativo, comandato dal Ministro e sotto le sue direttive, possa indagare su chiunque rispetto a fatti determinati e possa comunque avviare un'indagine.

Se le parole hanno un senso, esercitare l'azione penale significa rivolgersi al pubblico ministero affinché eserciti tale azione. Fin qui il concetto potrebbe anche andar bene perché si svolge un'attività di impulso, ma c'è la garanzia dell'ufficio del pubblico ministero. Occorre però considerare ciò che viene prima, ovverosia il potere autonomo di avviare un'indagine.

I signori colleghi della Lega, che tanto si turbano per il potere dei magistrati europei, devono tener conto che questo funzionario amministra-



tivo può avviare un'indagine su chiunque. Non è possibile che non vi sia neanche la garanzia di appartenenza all'ordine giudiziario, ovverosia che questa persona sia suscettibile di procedimento disciplinare, ovverosia di essere rimossa per abusi, ovverosia che abbia una caratteristica che lo rende quantomeno identificabile all'interno dell'ordine giudiziario.

Per l'ennesima volta dobbiamo allora dire che fa aggio sulle vostre decisioni lo scarsissimo amore che avete per l'Europa. Voi decidete in materia di Europa di malavoglia e la malavoglia «non vale una scorza» come dice un proverbio. Voi decidete per dire poi che avete operato, ma nei fatti non decidete bene perché non vi interessa né punto, né poco.

Questo signore è un personaggio assolutamente inutile, che non contribuirà a contrastare la criminalità organizzata, che purtroppo, ahimè, è transnazionale. Questo signore non servirà a niente, è un orpello del Ministro, una figura inutile.

Voi vi riempirete la bocca e direte che avrete creato l'Eurojust, ma tutto questo lo direte sperando forse di essere approvati. Certamente sarete disapprovati da chi capisce la tecnica e come vanno le cose e che quindi ben comprende che un personaggio di questo genere non avrà né autonomia, né indipendenza, né potere di iniziativa autonoma, se non quelli pericolosissimi che, ripeto, egli eserciterà con l'unico controllo del Ministro e quindi del potere politico.

Per queste ragioni di fermissima sostanza, molto rincresciuto che l'occasione offerta da Eurojust sia così mal utilizzata, anzi, abusata dal Governo e dalla maggioranza, annunzio, a nome mio personale e del mio Gruppo, un voto contrario assolutamente convinto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito che abbiamo tenuto oggi, seppur punteggiato da molte mancanze del numero legale, abbia consentito di sciogliere un'ambiguità che avevo cercato di sottoporre all'attenzione dei colleghi nel corso della mattinata.

Mi riferisco all'ambiguità sulla natura di questi nostri rappresentanti nella struttura di Eurojust. Una natura che, alla fine, si è configurata come ben altro che puramente amministrativa, che assume su di sé non soltanto doveri e oneri ma anche possibilità di azione e di informazione all'interno di strutture di cooperazione comunitaria dotate di un potere rilevante e di natura giudiziaria, come abbiamo cercato di ricordare.

Credo che lo scioglimento di questa ambiguità e il comprendere chi è il membro nazionale di Eurojust, chi sono e che incarichi hanno i suoi assistenti, ci porti davanti ad un problema che va oltre il provvedimento al nostro esame. Ci troviamo, infatti, in realtà, davanti ad un orientamento generale, che è stato espresso più volte, che è quello di spezzare, di rom-

pere, di travalicare – usiamo le espressioni che più ci aggradano – i normali confini disegnati dalla Costituzione tra il potere politico e la magistratura, per creare dei nuovi equilibri che, dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, sono assai meno garantisti e che prevedono un primato del potere politico che si realizza ai vertici dell'azione giudiziaria.

È il Ministro che decide chi andrà a rappresentarci svolgendo la funzione di membro nazionale di Eurojust; è sempre il Ministro che decide chi saranno i suoi assistenti, in una formula assolutamente inedita nella nostra storia legislativa; il Ministro potrebbe perfino decidere che, anziché un magistrato, fosse un dirigente dell'amministrazione giudiziaria, un dirigente del Ministero ad andare a svolgere queste funzioni.

Ricordava giustamente il collega Calvi che alcuni nostri colleghi – per noi non è stato possibile perché eravamo qui in Aula – hanno potuto ascoltare oggi una relazione preoccupata dell'Autorità per la *privacy*, che ha spiegato, o meglio, fatto intuire, in modo sintetico ma molto preoccupante, quale sia la mole di informazioni alla quale può avere accesso una figura come quella che stiamo disegnando in questa legge e quante siano le possibilità di avviare un'azione penale che si riferisca al possesso o alla possibilità di entrare in possesso di tali informazioni.

Ripeto, potrebbero essere nominati dal Ministro dirigenti dell'amministrazione della giustizia, nemmeno magistrati, ma dirigenti del Ministero, burocrati, alta burocrazia ministeriale, scelti dal Ministro per svolgere funzioni che a questo punto sappiamo essere pure funzioni di esercizio della giurisdizione.

Allora, provo a mettere in fila tre cose: la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario che disegna questo sconfinamento e che il Presidente della Repubblica ci ha restituito dicendoci di stare attenti perché si sta scardinando un sistema di equilibri previsto non da uno solo, ma da più articoli della Costituzione; poi, un provvedimento specifico, che devo ricordare in questa sede non per amore di polemica superficiale ma perché ci stiamo confrontando con dei grandi principi, con il quale si prevede la scelta del Governo di determinare la figura del procuratore nazionale antimafia, decidendo dunque chi sarà il responsabile del contrasto giudiziario alla mafia, un provvedimento assolutamente incongruo per la sua natura, per le cose di cui si occupava, ma qui entriamo nel modo di legiferare, andiamo al principio, in quanto è il Governo che decide chi esercita la giurisdizione su un versante particolarmente delicato; infine, questo provvedimento in cui è ancora il Governo che determina chi sarà il magistrato che andrà a rappresentare l'Italia ai livelli più alti della cooperazione giudiziaria.

C'è un orientamento di fondo, è inutile dire che bisognava partire prima dalla Costituzione e poi andare via via, perché questo avviene nei processi federativi che partono dal basso e hanno una loro lentezza, ma la cooperazione giudiziaria è purtroppo un'urgenza che si è posta per i Paesi dell'Unione Europea sotto la spinta della criminalità organizzata, sotto la spinta del terrorismo, sotto la spinta della criminalità economica e di altri fenomeni che abbiamo più volte ricordato, mentre è in corso

il processo di unificazione politica. È inutile dire che ci vorrebbe prima la Costituzione: la cooperazione giudiziaria è necessaria adesso.

Allora io mi chiedo per quali ragioni non ci facciamo scrupolo di estromettere dal versante della decisione politica l'azione giudiziaria, proprio quando quest'ultima va ad impattare su livelli di criminalità che sono tradizionalmente collegati o passibili di collegamenti con il potere politico. Perché è il potere politico che deve decidere la figura del procuratore nazionale antimafia o determinare comunque le condizioni in cui può essere nominato? Perché dev'essere il potere politico a nominare il membro di Eurojust, che verosimilmente tratterà anche questioni che avranno delle refluenze o delle influenze politiche? È la politica che vuole entrare, dunque, nei rapporti tra politica e giustizia, proprio quando è possibile che si stabiliscano dei rapporti tra criminalità e politica, comunque intesa.

Questo è il grande problema che ci troviamo davanti: se la politica, di fronte a questo, debba garantire il buon funzionamento della giustizia o debba invece diventarne protagonista all'origine.

Allora, quando il collega Centaro – di cui tutti stimiamo la cultura giuridica – nel dibattito di questa mattina produce l'argomentazione secondo la quale non è possibile che svolgano attività giurisdizionale il membro dell'Eurojust o i suoi assistenti, perché questo si significherebbe in qualche modo violare, essendo essi nominati dal Ministro, l'abbiacci del nostro ordinamento costituzionale, io dico che questa non mi sembra una grande argomentazione: non è che una cosa non sia possibile perché altrimenti, se si realizzasse, sarebbe sconveniente. Purtroppo di cose sconvenienti se ne realizzano tante; non è una buona argomentazione *a contrariis* sostenere che non può accadere perché sarebbe cattiva cosa: abbiamo visto purtroppo che tante cose accadono, pur essendo cattive.

Questa è la ragione per la quale, signor Presidente, noi esprimiamo, come Margherita, un parere favorevole alla cooperazione giudiziaria espressasi attraverso l'istituzione di Eurojust; qui però non votiamo Eurojust: votiamo il modo in cui scegliamo la persona che andrà in Eurojust e dunque, pur essendo favorevoli a tutte le forme di integrazione e cooperazione giudiziaria tra democrazie, ragione per la quale siamo stati favorevoli a un mandato d'arresto che non neutralizzasse lo stesso spirito dell'accordo e ci siamo astenuti in quel caso, in questo caso, poiché, appunto, non si tratta dell'istituzione di Eurojust ma soltanto del modo in cui ci entriamo, noi dichiariamo un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta*).

\* BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, ancora una volta discutiamo di un disegno di legge in materia di giustizia contraddittorio e in contrasto con principi della nostra Costituzione.

Gli obiettivi dell'unità Eurojust sono fissati nell'articolo 3 della decisione istitutiva del Consiglio giustizia e affari interni che è del 28 febbraio 2002. Ad Eurojust sono affidate attività volte a favorire e a realizzare il coordinamento, l'assistenza e la cooperazione tra le competenti autorità giudiziarie nazionali, con specifica menzione delle indagini e delle azioni penali.

Il fine di un'istituzione come questa è contribuire, agire affinché sia contrastato efficacemente il crimine transnazionale; e, quando parliamo di crimine transnazionale, pensiamo anzitutto alla criminalità organizzata, ma anche a delitti la cui portata supera i confini dei singoli Paesi, come i delitti di corruzione e quelli legati ad attività finanziarie: insomma una serie di delitti che riguardano le classi dirigenti, i cosiddetti colletti bianchi.

Nell'ambito del nostro ordinamento, quest'attività, che punta a favorire e a realizzare il coordinamento, la cooperazione giudiziaria su scala europea, non può che essere un'attività di natura giudiziaria.

C'è qualcosa di simile tra i poteri di coordinamento e di impulso, che a livello europeo sono propri dell'unità Eurojust, e gli specifici poteri di coordinamento e di impulso che nel nostro ordinamento vengono affidati, con riferimento ai delitti di mafia, alla Direzione nazionale antimafia, ad un organo che svolge appunto attività giudiziaria.

Ricordo che la Costituzione europea nel delineare i compiti di Eurojust prefigura, entro il medesimo contesto, l'istituzione di una procura europea in un quadro di continuità con Eurojust. Anche sotto questo profilo, se l'attività di Eurojust appare così strettamente legata al modello, ancora da realizzare, di una procura europea, essa appare senz'altro qualificabile come attività giudiziaria piuttosto che amministrativa.

Non starò qui a ricordare la deliberazione del Parlamento europeo che pone i principi di indipendenza della funzione requirente e di obbligatorietà dell'azione penale alla base della procura europea. A maggior ragione la prospettiva di questi principi ci deve far pensare che anche Eurojust, che rappresenta il primo embrione di ciò che potrà essere in futuro la procura europea, è da considerare un organo che svolge attività giudiziaria.

La nostra opinione, signor Presidente, è che il membro nazionale distaccato presso Eurojust, di cui si occupa il disegno di legge in esame, è addetto ad un'attività giudiziaria. In realtà la stessa maggioranza riconosce che questa è la qualificazione corretta, vale a dire che l'attività del membro nazionale è attività giudiziaria, nonostante quanto affermato in quest'Aula dal collega Centaro.

La maggioranza, infatti, ha approvato in Commissione un emendamento all'articolo 3, comma 1, secondo il quale l'assistente che sostituisce il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni deve essere un giudice o un magistrato del pubblico ministero e non può essere un funzionario di polizia. Ma allora se voi stessi, approvando questo emendamento, ammettete che si tratta di un'attività giudiziaria, perché la procedura per la nomina del membro nazionale espropria il Consiglio superiore della magistratura di qualsiasi competenza effettiva?

Se è evidente che il membro nazionale dell'unità Eurojust è un magistrato chiamato a svolgere una funzione giudiziaria, perché esso viene nominato dal Ministro, nell'ambito di una rosa di candidati designati dallo stesso Ministro, mentre si chiede all'organo di governo autonomo della magistratura di esprimere un semplice parere? Qual è il significato dell'articolo 2, comma 3, in cui si dice che «Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento sugli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni?» Questo non è in contrasto con il riconoscimento, pure implicito nell'emendamento da voi approvato, della natura giudiziaria dell'attività svolta dall'unità Eurojust, e quindi dal membro nazionale? In che cosa consisteranno le direttive del Ministro? Il Ministro potrà forse favorire, rallentare o bloccare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali? Potrà assecondare o frenare la cooperazione tra le autorità competenti? E in base a quali criteri? Saranno forse le convenienze politiche a decidere dell'esercizio di una funzione giudiziaria? Immagino che possano esservi convenienze politiche in questo tipo di scelte, se è vero che i crimini nei confronti dei quali si indirizza l'attività giudiziaria da coordinare e ai quali si riferisce la cooperazione giudiziaria sono di carattere transnazionale e hanno alle spalle poteri forti che agiscono su scala europea.

È chiaro che le direttive di cui si parla non riguardano questioni di organizzazione ma il merito e il contenuto dell'attività del magistrato italiano che lavorerà nell'ambito di Eurojust. L'ipotesi stessa che il Ministro possa dare delle direttive per questo tipo di attività appare in contrasto con il disegno costituzionale.

Se nella procedura di nomina noi siamo di fronte ad una menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, qui la lesione riguarda direttamente l'indipendenza di un magistrato che esercita, nell'ambito di una struttura europea, funzioni giudiziarie, con una diretta rilevanza entro l'ordinamento italiano; funzioni giudiziarie che possono interessare indagini e processi ricadenti nell'ambito delle leggi italiane.

Voglio chiedervi: nel caso di mancato osservanza delle direttive impartite dal Ministro, che cosa accadrà? Come potrà il Ministro richiamare all'obbedienza, rispetto alle proprie direttive, il membro nazionale di Eurojust? Con quali strumenti istituzionali?

Il membro nazionale è, secondo la normativa italiana, un magistrato e voi stessi, con l'approvazione di quell'emendamento cui prima facevo riferimento, confermate la natura giudiziaria della sua attività. Egli può proporre ricorso in Cassazione, se la richiesta di informazioni, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, è respinta. Questa stessa possibilità di acquisire informazioni relative al contenuto degli atti e relative ai procedimenti, come può conciliarsi con la natura amministrativa che voi volete riconoscere a questo membro nazionale distaccato presso l'Unione Europea?

In verità, non si tratta tanto di una questione di concetti, perché a voi non interessa stabilire se la natura sia amministrativa o giudiziaria. In qualche punto del disegno di legge voi approvate norme che la defini-

scono come giudiziaria, in altri punti norme in contrasto con le prime. Il problema è che voi volete mettere questo magistrato non solo sotto la vigilanza ma agli ordini del Ministro della giustizia e quindi lo inserite in una sorta di rapporto burocratico, di struttura burocratica di cui egli è parte, perché le direttive il Ministro non glielne dà neanche direttamente, glielne impartisce passando attraverso un capo dipartimento del Ministero.

Quali sono, dunque, le intenzioni che traspaiono da questo disegno di legge? La prima è stabilire sul coordinamento, sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie e sulla relativa assistenza, tutte attività alle quali è adetto il membro nazionale di Eurojust, un controllo del Governo; la seconda è limitare, o almeno dare la possibilità al Ministro di limitare, la cooperazione tra le autorità giudiziarie.

Possiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi della maggioranza, andare avanti così? Possiamo continuare con disegni di legge, interventi che voi definite pomposamente di riforma, ma che sono sempre in contrasto con le esigenze e i principi fatti valere dall'opposizione e da una gran parte della cultura giuridica italiana?

Voglio concludere questo intervento, signor Presidente, sottolineando il fatto che ieri un componente del Governo, un Ministro di Alleanza Nazionale, ha detto, di fronte ad una platea di magistrati facenti parte di una corrente della magistratura associata, che così non si può andare avanti. Noi accogliamo positivamente le parole del ministro Alemanno e vorremmo che alla sua dissociazione dalla linea espressa in questo momento dalla maggioranza di centro-destra e dagli stessi colleghi di Alleanza Nazionale che si occupano di giustizia seguissero fatti, cioè una nuova disponibilità ad un vero confronto con l'opposizione e con tutte le componenti del mondo giudiziario e forense.

Se seguiranno i fatti, l'opposizione è pronta a discutere costruttivamente. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, dirò subito che Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole a questo provvedimento. Naturalmente non si tratta di un voto che viene espresso in considerazione di una forma di obbedienza o di coinvolgimento politico quanto di un consenso che viene espresso a seguito di una profonda riflessione.

Personalmente non riesco a condividere le affermazioni che sono state fatte dagli illustri esponenti dell'opposizione; soprattutto non riesco a condividere le ragioni per le quali, pur apprezzando e ritenendo particolarmente qualificato il provvedimento in se stesso (d'altra parte non poteva essere diversamente perché questo è un altro sistema che avvicina ancora di più l'Italia all'Europa), non si giunge ad esprimere un voto favorevole e questo soltanto in considerazione di una sostenuta irregolarità, o

forse di un non meglio specificato contrasto di carattere costituzionale riferito alle modalità di nomina del membro nazionale.

Parliamoci chiaro: il ragionamento principale e le obiezioni fondamentali mosse a questo provvedimento fanno riferimento in maniera quasi esclusiva ai sistemi di nomina del membro nazionale. Per sostenere queste ragioni si è fatto anche riferimento, da parte di qualcuno, alle affermazioni, pure intervenute da parte del Presidente della Repubblica, in relazione al provvedimento sull'ordinamento giudiziario. È senza dubbio un errore generalizzare le affermazioni del Presidente della Repubblica e costituisce un errore adattare le affermazioni del Capo dello Stato, riferite a quello specifico testo, a qualsiasi altro provvedimento, come se tutte le leggi fossero uguali o si riferissero alla medesima fattispecie.

Stiamo parlando di una questione assolutamente diversa. Ritengo che ci si debba essenzialmente mettere d'accordo e valutare se il membro nazionale, sulla cui nomina si sta oggi discutendo, sia effettivamente chiamato a svolgere attività giudiziaria. Ove si trattasse di attività giudiziaria nel vero senso della parola, sarei il primo a sostenere il fondamento delle avverse affermazioni. Ma così non è, a meno che non si voglia, attraverso l'affermazione di attribuzione di funzioni giurisdizionali al membro nazionale, arrivare a prefigurare un coinvolgimento ed una forzatura del Governo e degli organi di questa maggioranza nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

Lungi da noi questa idea! Si sta discutendo di un fatto completamente diverso: si sta creando un organismo di livello europeo che deve svolgere non già attività giudiziaria ma altre attività, specificamente elencate nel testo della legge, che hanno costituito ragione di particolare attenzione da parte di tutti noi.

Si parla di un'attività di coordinamento, tesa alla creazione di strutture investigative, ad assicurare ai sistemi di giustizia gli autori di reati anche al di là dell'ambito strettamente nazionale. Non si parla nel modo più assoluto di svolgimento dell'attività giudiziaria, né di sentenze o di provvedimenti che, comunque, sono espressione di organismi giudiziari.

Delle due l'una: se vogliamo ritenere che anche per quelle attività per le quali non si faccia riferimento all'attività giudiziaria vera e propria debba intervenire il Consiglio superiore della magistratura lo si può fare, ma attraverso una modifica della Costituzione in tal senso e non facendo affermazioni di questo genere. Infatti, quando essa fa riferimento all'attività giudiziaria, intende quest'ultima come amministrazione vera e propria della giustizia e non già come svolgimento di tutte quelle altre attività, specificatamente elencate, che attengono essenzialmente ad una forma di coordinamento.

Se tutto questo è vero (e non mi sembra possa non essere ritenuto tale o inesatto perché ciò si evince dalla lettura della legge), ritenere che persiste una pesante intromissione nell'attività del Consiglio superiore della magistratura e che con questo provvedimento si voglia esautorare quest'ultimo dei suoi poteri, significa per me non dire il vero, non voler rispettare doverosamente la Costituzione.

Ritenere che con questo provvedimento si voglia esautorare il Consiglio superiore della magistratura dei suoi poteri secondo me significa non dire il vero, non voler rispettare doverosamente la Costituzione ma voler esautorare il Ministero della giustizia dei propri compiti istituzionali.

Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo. Voi state sostenendo che da parte nostra vuole esserci un'interferenza forzata nell'attività di giurisdizione; noi affermiamo decisamente il contrario e lo facciamo con coscienza e responsabilità.

A noi sembra, al contrario, che nel vostro atteggiamento vi sia l'intento specifico di sottrarre – ripeto – al Ministero della giustizia le sue proprie competenze tolte le quali, probabilmente, cesserebbe di avere il senso e la portata che un Dicastero della giustizia deve avere.

Alleanza Nazionale credo si sia sempre distinta nel far riferimento a fattispecie specifiche e determinate e non si è mai strappata i capelli alla ricerca di situazioni di potere, anche a costo di coinvolgere il dettato della Corte costituzionale o della Costituzione. Riteniamo, però, che di fronte a situazioni di questo genere non si possa assolutamente dire di sì né si possa dire: avete ragione o apriamo un dialogo. Si è troppo distanti; si parte da situazioni opposte.

Da parte nostra vi è la disponibilità al dialogo, ma certamente non al punto di coinvolgere l'assetto dei sovrani poteri del nostro territorio. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, Rifondazione Comunista esprimerà un voto contrario sul presente provvedimento – come già hanno avuto modo di precisare tutti gli altri colleghi dell'opposizione – non perché contraria alla creazione di un coordinamento europeo in materia di lotta alla criminalità, di creazione di uno spazio giuridico europeo e di cooperazione giudiziaria permanente, ma perché non condividiamo le disposizioni di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione Europea contenute in questo testo.

Contrariamente a quanto sostiene la maggioranza, noi riteniamo che Eurojust sia un organismo con carattere giudiziario. Non condividiamo le modalità di elezione del membro nazionale italiano, che con questa legge viene nominato direttamente dal Ministro della giustizia, poiché riteniamo che debba essere nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

Contestualmente alla necessità di un organismo sovranazionale, noi, come Rifondazione Comunista, già nel corso della discussione in sede di Parlamento europeo, abbiamo posto questioni di principio di grande rilevanza. In questo particolare caso, abbiamo sottolineato come la costituzione di qualsiasi spazio giuridico europeo non possa che comportare an-



che il riconoscimento dei diritti e delle garanzie fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, che poniamo come elementi fondamentali ed irrinunciabili.

In questa specifica circostanza abbiamo posto anche un'altra questione e per questa ragione abbiamo espresso un voto contrario in sede europea su Eurojust: questo organismo sopranazionale manca di un controllo democratico superiore.

In Italia abbiamo un Ministro che sovrintende e controlla garantendo che anche un organismo autonomo ed indipendente come la magistratura (che noi vogliamo rimanga tale) assuma le proprie decisioni nell'ambito delle legge e della Costituzione.

A tal fine sono previsti strumenti di controllo del Parlamento nei confronti del Ministro che è investito di questo compito di supervisione. Il Parlamento italiano, pertanto, svolge una funzione democratica e di garanzia, anche rispetto ad un potere dello Stato assolutamente indipendente.

Nell'ambito europeo questa possibilità è preclusa. L'organismo sopranazionale in questione non risponde al Parlamento europeo – tuttora privo di poteri – e per questa ragione, pur riconoscendo la necessità di un coordinamento europeo su materie come queste, abbiamo espresso voto contrario su tali aspetti.

Salvo due modifiche introdotte dalla Commissione giustizia del Senato, il provvedimento in oggetto ha mantenuto l'impianto originario. La maggioranza non ha ritenuto di dover accogliere le proposte avanzate non solo dalle opposizioni ma neppure quelle, altrettanto autorevoli, del Consiglio superiore della magistratura.

Come risulta dall'esame del testo di legge, non vi è dubbio che quello di Eurojust sia – come dicevo – un organismo giudiziario ed i poteri di cui dispone sono di grande rilevanza: mi riferisco alla possibilità di avviare indagini, di porre in essere il coordinamento necessario con le autorità competenti degli altri Stati, di istituire squadre investigative comuni, di assicurare l'informazione reciproca, di prestare assistenza e via di seguito.

Si tratta, appunto, di poteri di grande rilevanza che riteniamo utili e necessari per la lotta alla criminalità, fermo restando che sui suddetti deve necessariamente essere esercitato un controllo democratico superiore. È per tale ragione che riteniamo indispensabile e necessaria, nel rispetto e in coerenza con i dettati costituzionali, la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura del membro nazionale italiano.

Anche i componenti del CSM che hanno sostenuto una tesi diversa dalla nostra hanno sottolineato che questi rappresentanti europei avranno poteri importanti, come l'accesso ai registri delle notizie di reato. Essi stessi, quindi – anche nel caso in cui le competenze in questione si considerino quanto meno di natura mista, amministrative e giurisdizionali – sottolineano l'opportunità di riconoscere al Consiglio superiore della magistratura un potere di intervento nella nomina più penetrante, rendendo vincolante il parere del Consiglio stesso, seppure la nomina dovesse essere effettuata dal Ministro della giustizia.

Nel provvedimento in esame non è prevista né la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, né un potere vincolante di questo organismo che possa intervenire in modo opportuno anche nelle scelte del Ministro. Questi aspetti avrebbero dovuto essere tenuti in seria considerazione, sia per quanto riguarda le nomine, sia per quanto riguarda i limiti da stabilire per evitare che i poteri direttivi riconosciuti al Ministro possano interferire con l'attività giudiziaria.

Infatti, questo organismo – è stato ribadito più volte – svolgerà un'attività giudiziaria. L'articolo 5 prevede poteri di grande rilevanza. Mi riferisco al potere di chiedere all'autorità giudiziaria competente di valutare l'avvio delle indagini, di porre in essere un coordinamento ed altro ancora.

Si tratta di poteri che riteniamo utili ed opportuni, considerando che la lotta alla criminalità, al terrorismo ed alle mafie sicuramente va affrontata a livello sovranazionale. Si tratta di poteri che devono essere connotati e collegati strettamente alle garanzie fondamentali previste nel nostro ordinamento e che consideriamo irrinunciabili.

Siamo, dunque, in presenza di un organismo giudiziario sopranazionale; tuttavia il rappresentante italiano – come ho detto – sarà designato dal Governo. Dunque, egli non potrà godere di tutte le prerogative che normalmente hanno i magistrati secondo la nostra Costituzione. Inoltre, siamo in presenza di un provvedimento che affida al Ministro della giustizia poteri direttivi nei suoi confronti, anche questo in contrasto con i principi di autonomia ed indipendenza di cui dovrebbe godere ogni magistrato.

Il provvedimento che state per approvare costituisce un precedente rispetto al nostro ordinamento: per la prima volta il Ministro della giustizia potrà interferire nelle scelte assegnate ad un organismo che, a nostro avviso, eserciterà poteri giurisdizionali.

Lo consideriamo un precedente molto grave, che da solo sarebbe sufficiente a determinare il voto contrario che, in ogni caso, come Rifondazione Comunista, qui confermiamo.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, il nostro voto sarà positivo su questo provvedimento, anche se le decisioni che riguardano l'appartenenza all'Unione Europea ci lasciano non dico freddi, ma qualche volta molto perplessi, o comunque molto prudenti.

Noi preferiremmo che, invece di prendere il sacco per il fondo, come si sta facendo per molti provvedimenti come, ad esempio, il mandato di arresto europeo, si seguisse un ordine gerarchico dal punto di vista legislativo, applicando prima la Costituzione che, a nostro parere, dovrebbe essere anche approvata dal popolo tramite un *referendum*, e poi le leggi che ne conseguono.

Voteremo a favore perché pensiamo che, come ha detto correttamente qualche collega, le competenze che vengono riservate al membro di Eurojust siano più vicine al versante amministrativo che a quello giudiziario.

Ci meravigliamo però del fatto che tutte le volte che si parla di giustizia, e comunque di Europa, i colleghi della sinistra si sentano in qualche modo spogliati di qualche prerogativa; sembra quasi che gli venga rotto un giocattolo che pazientemente si sono costruiti nel tempo. Non so se sia un *lapsus* freudiano complessivo questo che colpisce la sinistra nella difesa del componente di Eurojust, in base alle intenzioni che probabilmente il loro settore politico aveva per la sua nomina.

Noi pensiamo che una procura europea – il collega Brutti l'ha chiamata subprocura europea – svincolata dal potere politico sia un'iniziativa molto pericolosa. Abbiamo sempre dichiarato la nostra contrarietà che, anche con termini decisi, è stata esposta agli elettori. Vorrei sentire qualche reazione della sinistra rispetto ad altre decisioni che vengono prese. Per esempio, nella legge comunitaria approvata in Commissione che verrà a breve all'esame dell'Aula, si attribuisce alla CONSOB il potere di applicare sanzioni.

Vi sono una serie di deleghe a organismi potenti ma non rappresentativi, perché non eletti, che potrebbero suscitare qualche perplessità da parte di chi è strenuo difensore dell'autonomia dei magistrati. Noi non vogliamo in alcun modo ledere l'autonomia dei magistrati, ma è evidente che il nostro approccio al sistema giuridico è diverso.

Secondo noi, il magistrato dovrebbe essere eletto dal popolo; più che un controllo indiretto tipico della democrazia rappresentativa dovrebbe esistere un controllo diretto attraverso l'elezione. Il sistema della democrazia rappresentativa, prevedendo che il Ministro eletto controlli anche qualche attività, soprattutto se di tipo amministrativo, non ci scandalizza assolutamente. Siamo schierati non tanto a difesa del nostro Ministro quanto piuttosto del principio della sovranità del Parlamento.

Se ci fosse un approccio elettivo rispetto ai magistrati o comunque una fiducia popolare di tipo diverso e un differente sistema di controlli, non arriveremmo a sentenze, come quella dei giorni scorsi, che applicano la stessa pena a chi raccoglie le firme per un campo nomadi e a nomadi che rapiscono bambini e vengono rimessi in libertà. Vorremmo arrivare a un sistema giuridico equilibrato che abbia la fiducia dei cittadini. Stracciarsi le vesti sui controlli del Ministro non ci vede né favorevoli né contrari. Noi siamo favorevoli a un principio che non ci sembra lesa da questo disegno di legge, che perciò avrà il nostro voto positivo. Affidare la nomina a un Ministro eletto non ci sembra uno scandalo.

La Grande Alleanza Democratica, da quello che sentiamo, ha già vinto le elezioni: a breve sarà nominato un nuovo membro di Eurojust che applicherà i grandi principi previsti dalla GAD. Abbiamo però qualche dubbio sul fatto che tali principi saranno condivisi, vedendo le differenze esistenti all'interno di quella alleanza.

Il disegno di legge seguirà il suo *iter* di applicazione e non penso che la volontà del Governo sia di mettere il cappello su Eurojust. Si tratta di

un principio applicato in un campo non strettamente giuridico ma di tipo amministrativo: non vi è alcuno scandalo e chi si scandalizza aveva altre intenzioni. *(Applausi dal Gruppo LP)*.

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, non c'è provvedimento legislativo che riguardi in qualche modo la giustizia sul quale il centro-sinistra non sventoli la bandiera dell'indipendenza della magistratura e dell'autorità del Consiglio superiore della magistratura.

Credo che mai da questa parte dell'emiciclo, cioè dalla maggioranza, sia stato fatto alcun tentativo di indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, anzi, il contrario. Neppure c'è stato mai un tentativo di indebolire o in qualche modo di sostituire le funzioni del Consiglio superiore della magistratura.

Ma, tant'è, questo è ormai l'atteggiamento dell'opposizione di centro-sinistra. Su questo disegno di legge si rinnova il teatrino, si rinnova la commedia. Si dice che per quanto riguarda la nomina del membro italiano all'Eurojust noi vogliamo superare le competenze del Consiglio superiore della magistratura e attribuire al Ministro compiti che non gli competono, ma che competerebbero invece al CSM. In realtà, così non è. Fra l'altro, questa nomina viene fatta acquisite le valutazioni del CSM in ordine ad una rosa di candidati presentata. Qui tutto è legato alla natura di tale organismo e alle funzioni che ad esso sono attribuite.

La stessa risoluzione del Consiglio europeo di Tampere del 1999 dichiara che l'Eurojust ha il compito di agevolare il buon coordinamento fra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza alle indagini riguardanti la criminalità organizzata. Si tratta, in sostanza, di un sostegno informativo alle varie autorità giudiziarie degli Stati membri; si tratta di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri. Non c'è quindi alcuna funzione di natura giurisdizionale in tale attività, ma semplicemente una funzione di natura amministrativa.

Pertanto, questo stracciarsi le vesti da parte dell'opposizione non ha alcun fondamento nelle carte europee, tanto meno nel testo del nostro disegno di legge sia per quanto riguarda la nomina del membro italiano sia per quanto riguarda le funzioni esercitate, che sono appunto tutte di natura amministrativa.

Per queste motivazioni, l'UDC voterà convintamente a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

ZICCONI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole di Forza Italia a questo provvedimento legislativo che certamente ha uno scopo dichiarato e condiviso da tutto il Senato, quello cioè di rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto di carattere internazionale.

È stata stranamente obiettata, fino a farne un motivo di voto contrario, cosa che francamente non può non sorprendere, una presunta incostituzionalità della norma per ciò che riguarda le modalità di nomina del rappresentante italiano a questa importante funzione.

Devo dire che tale presunta incostituzionalità va negata per due ordini di ragioni. Il primo ordine di ragioni attiene alle funzioni della persona nominata rappresentante italiano all'Eurojust, perché non si tratta – come è stato detto – di funzioni strettamente giurisdizionali ma di funzioni che, seppur in qualche modo lambiscono il mondo dell'attività giurisdizionale, non sono certamente di tipo giurisdizionale.

Il secondo ordine di considerazioni attiene ad un'altra questione. Mi riferisco al pervicace, ostinato e convinto tentativo fatto dall'opposizione in questo Parlamento di considerare quello della giustizia una sorta di Ministro che ha soltanto la funzione di occuparsi di sedie, macchine da scrivere, o meglio computer, portieri, pulizie e cose del genere.

Il Ministro della giustizia non ha il compito di partecipare alla funzione di attività giurisdizionale, ma certamente ha delle responsabilità nel campo della giustizia. Da ciò nascono una serie di collaborazioni che, nel momento della nomina, si traducono anche in posizioni del Ministro che vanno dal concerto o, come in questo caso, ad una più forte e stretta forma di collaborazione che si riferisce alla nomina del rappresentante nazionale in Eurojust. Siccome siamo in un ordinamento che è in Europa, che si ispira all'ordinamento europeo ed è indiscutibile che le funzioni siano di collaborazione internazionale, credo che riconoscere tali funzioni al Ministro sia un dovere secondo la nostra Costituzione e non certamente un atto contrario ai suoi fini e alle sue norme.

Per queste ragioni, Forza Italia voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI e UDC*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Discussione del documento:

**(Doc. IV-ter, n. 6) *Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Lamberto Dini***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Lamberto Dini (procedimento civile n. 53749/03 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Peterlini, se intende intervenire.

PETERLINI, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione scritta che è stata presentata e mi permetto di leggere un breve sunto che contiene naturalmente la delibera presa e motivata dalla Giunta per le elezioni.

Onorevoli senatori, la richiesta del giudice istruttore di Roma Anna Maria Pagliari è che il Senato si pronunci in ordine all'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Lamberto Dini ed oggetto di atto di citazione per risarcimento dei danni.

Il senatore Lamberto Dini è stato citato, con atto del 23 giugno 2003, dai giornalisti Giuseppe D'Avanzo e Carlo Bonini, che si assumono lesi da dichiarazioni rese il 17 maggio 2003 dal senatore in questione: nel corso della trasmissione televisiva «Terra», sulla rete «Canale 5», sarebbe stata in tal modo denigrata la campagna di informazione condotta dai due giornalisti sul quotidiano «la Repubblica» in merito al caso Telekom-Serbia.

Stante la giurisprudenza della Corte costituzionale sul nesso funzionale, è dirimente valutare la preesistenza di un atto parlamentare rispetto al quale le dichiarazioni rese dal senatore Dini nel 2003 rappresenterebbero la proiezione esterna, secondo la prospettazione da lui stesso data. Ciò induce in prima battuta ad esaminare i fatti avvenuti il 28 febbraio 2001, dinanzi alle Camere.

Nell'ambito dell'informativa urgente del Governo sulla vicenda dell'acquisto di una quota di capitale della Telekom-Serbia, l'allora ministro Dini parlò dinanzi all'Assemblea della Camera il 28 febbraio 2001 e, nel pomeriggio della medesima giornata, dinanzi alla terza Commissione, affari esteri, emigrazione, del Senato, che quel giorno aveva all'ordine del giorno lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La lettura del resoconto stenografico della seduta della 3ª Commissione del Senato del 28 febbraio 2001 appare sostanzialmente accreditare la tesi secondo cui l'intervista rilasciata nel 2003 alla giornalista Labricciosa ribadisce valutazioni dal senatore Dini già espresse in sede parlamentare tipica.

Sebbene poi sia corretto affermare che il ministro Dini nel 2001 svolgeva, nell'intervenire alla 3ª Commissione del Senato, non un'attività parlamentare ma un'attività di Governo (rispondeva infatti ad interrogazioni), è altrettanto vero che nella replica, diffondendosi sul contenuto del successivo dibattito egli aveva potuto toccare anche aspetti in cui veniva chiamato in causa personalmente.

Ma non pare necessario, alla grande maggioranza della Giunta, raggiungere una conclusione definitiva sulla veste in cui Dini interveniva il 28 febbraio 2001 in Parlamento. Ciò perché la richiesta avanzata dal magistrato precedente, in ordine all'eccezione di insindacabilità avanzata dal convenuto, dà pedissequa applicazione all'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che tra l'altro statuisce: «Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo

comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto».

Pertanto, il dato valorizzato dalla legge è l'appartenenza del parlamentare alla Camera al momento del fatto per cui è in corso la causa civile: non quindi al momento dell'antefatto parlamentare tipico in base al quale valutare la corrispondenza sostanziale, ma – visto che gli attori non ritennero di citare il deputato

Dini per le dichiarazioni rese nel febbraio del 2001 – al momento delle dichiarazioni rese nel maggio 2003, in ragione delle quali fu avanzata citazione in giudizio civile. Correttamente, quindi, la dottoressa Pagliari ha rivolto al Senato la richiesta di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, trattandosi della Camera di appartenenza del senatore Dini al momento dell'intervista alla rivista «Terra».

La Giunta è tenuta al rispetto della legge n. 140 vigente e della richiesta pervenutale dal magistrato che l'ha scrupolosamente applicata: stante l'appartenenza del senatore Dini al Senato nel 2003, e stante la funzione indubitabilmente parlamentare da lui svolta nel dare pubblica divulgazione ad un precedente atto parlamentare a cui egli aveva preso parte, occorre solo riscontrare la corrispondenza sostanziale per valutarne l'insindacabilità.

Se l'indagine della Giunta deve limitarsi ad accertare solo la natura di atto parlamentare della precedente dichiarazione e la sua paternità corrispondente a quella dell'autore delle dichiarazioni in «proiezione esterna», non vi sono dubbi che quanto affermato nel 2003 sia abbondantemente riconoscibile nell'antefatto del 2001.

Per tali motivi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone a maggioranza di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nelle ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intendo comunicare che non parteciperò alla discussione, né ovviamente al voto, avendo svolto funzione di difensore del presidente Lamberto Dini.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Lamberto Dini.

**È approvata.**



**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio**

**(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa**  
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 novembre 2004 si è conclusa la discussione generale, ha avuto luogo la replica del relatore mentre la rappresentante del Governo ha rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame delle proposte di non passare all'esame degli articoli, che invito i presentatori ad illustrare.

\* CALVI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare molto brevemente le ragioni che ci hanno indotto a presentare la proposta di non passare all'esame degli articoli.

Ho già illustrato la nostra posizione in relazione a questa proposta di legge e ho fatto presente che per lo sviluppo della dottrina e soprattutto per l'elaborazione giurisprudenziale si è giunti ad un punto di garanzia molto forte, anzi, forse eccessivo rispetto alla lesione sociale che spesso avviene allorquando un cittadino viene colpito, talvolta ingiustamente, da reazioni inconsulte di soggetti muniti di arma da fuoco.

Siamo di fronte ad una situazione nella quale la giurisprudenza garantisce in modo molto forte a chi è imputato, ad esempio, di omicidio colposo, il diritto di usufruire dei principi di legittima difesa, di difesa putativa, di eccesso colposo in legittima difesa e di altro ancora.

Ho già in altra seduta illustrato a lungo la mia posizione e quindi non voglio ripetere ciò che ho già detto. Ci troviamo di fronte ad una norma che per un verso è chiaramente finalizzata a rispondere a pulsioni elettorali rispetto ad eventi che vogliono una risposta sull'onda delle emozioni, allorquando ad esempio vi è un assalto ad una gioielleria e il gioielliere spara e purtroppo uccide il presunto rapinatore disarmato. Questa norma interloquisce con questa fattispecie aggravandola e soprattutto indebolendo le garanzie e lo spessore difensivo con cui oggi colui che ha sparato può presentarsi davanti al giudice.

Ciò è tanto vero che la risposta a questa osservazione critica, è stata da voi accolta. Non si vuole tutelare il soggetto, comunque già tutelato abbastanza e forse troppo, ma si vuole impedire che si faccia il processo perché il processo è già di per sé una pena. Tuttavia, vorrei far osservare che comunque un processo dovrà esserci. Non si può certamente pensare che questa norma sarà sufficiente ad impedire che vi sia un accertamento giudiziario. Quindi, non si evita il danno del processo e peraltro si aggrava la posizione di colui che dovrà difendersi, ad esempio dal reato di omicidio colposo.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia opportuno un ripensamento. In Commissione abbiamo discusso in modo non adeguato. Dobbiamo ritornare in Commissione e non passare alla votazione degli articoli, affinché vi sia una nuova riflessione, un ulteriore passaggio e questo aggravamento non si crei.

Concludo, signor Presidente, osservando che ormai, nella presente legislatura, questa maggioranza e il Governo ci hanno impegnato in una serie di norme che sicuramente sono contrarie alle finalità che vogliono raggiungere. Ricorderete la legge sulle rogatorie e la legge Cirami, tutte norme finalizzate ad un obiettivo molto preciso, ma quell'obiettivo non si è mai realizzato proprio per l'incapacità di formulare in modo giuridicamente corretto la norma. Questo è un altro caso. Probabilmente chi ha proposto questa legge voleva rispondere a certe richieste dell'opinione pubblica. Guardate però che sicuramente una lettura attenta fatta da qualsiasi giurista vi dirà che in questo modo non si allevia affatto la posizione di colui che magari può esser imputato di omicidio colposo.

Pertanto, occorrono prudenza e attenzione. Il Parlamento non può rispondere, per ragioni elettorali, alle pulsioni emotive dell'opinione pubblica. Rispondiamo invece in modo adeguato, con coerenza politica e soprattutto con grande coerenza giuridica. Per questo io credo che occorra non passare all'esame degli articoli e tornare ad una riflessione, per ripensare una norma che sicuramente è dannosa proprio per colui che i proponenti di questa legge suppongono di voler tutelare.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui ci accingiamo, secondo l'intendimento della maggioranza e del Governo, a toccare un fiore all'occhiello della dottrina penalistica italiana.

Non ho nessuna difficoltà a riconoscere che il rapporto di proporzione, che poi è la sostanza della legittima difesa, è stato inventato, strutturato e portato alla luce da quel grande giurista (mi fermo qui) che è stato Alfredo Rocco. Non ho nessuna difficoltà a riconoscerlo, così come nessuno può disconoscere che dal 1931 questa invenzione, fiore all'occhiello della dottrina penalistica italiana, ha avuto il consenso assoluto di tutti coloro che si sono cimentati su questo punto nevralgico del diritto penale.

Non stiamo discutendo, signori colleghi, di pur importanti questioni contingenti. Qui stiamo veramente toccando il punto essenziale del rapporto tra la difesa e l'offesa, stiamo veramente entrando nel cuore della disciplina penalistica.

Se non c'è stata dunque alcuna voce in contrasto, nessuna voce comunque proveniente da parti politiche anche diverse, se c'è stata per tutto questo periodo di tempo una concordanza dottrina assoluta, allora, non

si può spostare, sulla base di sollecitazioni emotive (mi fermo qui, non voglio utilizzare espressioni come sollecitazioni di piazza o altre meno commendevoli), l'equilibrio straordinario su cui questa norma poggia. Voi dite che noi siamo portatori, sul punto, di una cultura statalista alla quale si contrapporrebbe la vostra cultura liberista: per favore, non scherziamo, non esiste questa distinzione quando si parla della vita umana!

Non vi è proprio alcuna possibilità di applicare delle teorie politiche al rispetto della vita umana. Quando ci muoviamo fuori dal porto sicuro, qual è la norma di straordinaria perfezione che nessuno mai ha contestato, sulla spinta di emozioni – che pure capisco – di suggestioni eventualmente elettoralistiche, dobbiamo ben meditare sull'unica e straordinaria modifica intervenuta. Con il codice del 1989 si sono dati risalto e validità giuridica alla cosiddetta difesa putativa: in materia di legittima difesa il reale, cioè, vale il putativo, ovverosia scrimina non già ciò che è reale ma ciò che è ritenuto putativamente vero dal soggetto che risponde ad una offesa fatta nei suoi confronti.

Non penso che la stanchezza impedisca di comprendere tale straordinaria modifica, come dal 1989 in avanti sia completamente mutata la giurisprudenza eccessivamente severa nel riconoscimento della legittima difesa. Se vale il putativo ci sarà il fastidio di un inizio di processo ma, una volta accertato putativamente che, ad esempio, sto rispondendo ad una, da me ritenuta, offesa alla mia persona, la giustificazione esiste e nessun giudice, salvo violare la legge, può non ammettere l'evidenza. Per cambiare la norma non possiamo *adducere inconueniens* (che, come è noto, *non est solvere argumentum*), giustificandoci col dire che magari un giudice, impazzito, non riconosce la legittima difesa in un caso di legittima difesa.

Poiché vi è stata questa straordinaria modifica che si è inserita ed ha completato quella preziosissima gemma della nostra dottrina penalistica, per cortesia colleghi, prima di cambiare questo tipo di disposizione sotto spinte che non tecniche, né giuridiche, né politiche, né morali, prima di andare verso una presunzione assoluta della legittima difesa anche per la mera aggressione dei beni quando si verifica in casa, prima di compiere un passo veramente così drammatico per l'intero diritto penale, vi chiediamo di meditare affinché la Commissione giustizia abbia la possibilità di rivedere questo aspetto, di verificare la giurisprudenza successiva al 1989, di compiere un lavoro ben fatto e condiviso.

Non possiamo pensare veramente che si cambi il costume giuridico di un popolo sull'improvvisazione, su una norma buttata là soltanto perché è successo un certo caso in una certa parte o perché si vogliono invece instaurare dei «fai da te» mai commendevoli in materia di diritto penale.

Per queste ragioni, signor Presidente e colleghi, vi chiediamo sommessamente, ma fermamente una pausa di riflessione perché non stiamo discutendo una questione contingente. Questo è un aspetto sul quale una legislatura sarà giudicata tra venti, trenta, quarant'anni. Tale aspetto è qualificante di una legislatura e semmai passasse questa norma vi garantisco

che sarebbe un punto negativo e segno di assoluta inciviltà di questa legislatura.

Prima di accertare tutto questo, per piacere, pensiamoci sopra. È per questo che il passaggio agli articoli richiede un momento di prudenza, di ragione, di riflessione. Ed ecco il motivo per cui abbiamo presentato una proposta di non passare all'esame degli articoli.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, naturalmente siamo favorevoli al passaggio all'esame degli articoli, anche perché forse è bene – visto che ne abbiamo l'occasione – parlare in quest'Aula – una delle rare volte, per la verità – dei problemi che affliggono la gente comune. Quando, infatti, si parla di giustizia nelle Aule parlamentari si assiste alla perenne *querelle* tra avvocati da una parte (parlamentari) e magistrati dall'altra (parlamentari) che troppo spesso si parlano addosso tra loro senza trovare soluzioni ottimali ai problemi della gente comune. (*Applausi del senatore Zancan*).

FLORINO (AN). Bravo Peruzzotti!

PERUZZOTTI (LP). Quello della legittima difesa, signor Presidente, è un problema della gente comune. È la degenerazione del sistema giudiziario che ha fatto sì che si arrivasse nelle Aule parlamentari a votare il provvedimento sulla legittima difesa, anche perché ogni magistrato giudicante si sente in dovere di dare la sua interpretazione della legge.

Non vi è certezza della pena, che, invece, dovrebbe fungere da deterrente per chi delinque; tutti sanno che dopo aver compiuto un atto delittuoso quasi mai si viene messi in carcere perché vi è una serie di cavilli burocratici per cui anche il peggiore dei delinquenti riesce in qualche modo a sfangarla.

Signor Presidente, non parlo da giurista, ma riferisco ciò che dice la gente nelle strade, nelle piazze, indipendentemente dal fatto che voti centro-destra o centro-sinistra. Se in questo Paese si costituisse un partito delle persone oneste che hanno avuto, loro malgrado, guai con un sistema giudiziario vergognoso, penso che quel partito balzerebbe al primo posto ed eleggerebbe in Parlamento la quasi totalità dei rappresentanti. Questo deve far riflettere le forze politiche, signor Presidente.

Non un partito dei magistrati, quindi, o degli avvocati, ma un partito della gente comune che, purtroppo, sa che esiste un sistema giudiziario che non funziona e non certo per demerito di questo Governo. Abbiamo ereditato una serie di situazioni, alcune delle quali anomale.

Qualcuno afferma che in questo Paese l'immunità e l'impunità sono proprie dei parlamentari. No, in questo Paese l'immunità e l'impunità ce l'hanno i magistrati ... (*Applausi dei senatori Florino e Grillotti*) ... che

possono fare quello che vogliono senza essere puniti. Questo è un dato di fatto.

Basterebbe leggere la raccolta delle sentenze del Consiglio superiore della magistratura per vedere che per reati anche gravi al massimo si arriva ad una sanzione contro il magistrato. Se lo stesso reato venisse commesso dalla gente comune, alcuni di loro sarebbero messi in carcere e addirittura verrebbe buttata la chiave. Questo dovrebbe far riflettere chi parla nelle Aule parlamentari di giustizia per andare incontro alle esigenze della gente.

Come dicevo, non vi è certezza della pena. Signor Presidente, adesso addirittura i delinquenti commettono rapine senza nemmeno utilizzare le armi. Entrano in una banca dicendo: fermi tutti, questa è una rapina. Gli impiegati naturalmente si spaventano e consegnano i soldi e, nel caso in cui i malviventi vengono presi, il loro avvocato – in quest’Aula di avvocati ve ne sono molti – sostiene che si è trattato di una rapina senza armi, quindi non a mano armata, che si è trattato soltanto di un’intenzione.

Queste cose in un Paese che si considera la patria del diritto, caro avvocato Calvi, non dovrebbero accadere. Senatore Calvi, così stanno le cose.

A tutti è chiaro, signor Presidente, anche a chi di giustizia non capisce, che il recente episodio del tentato rapimento di un bambino conferma la degenerazione del sistema giudiziario. Si tratta di un episodio inquietante, come inquietante è la sentenza che commina agli autori dell’efferato crimine – perché di questo si tratta – soltanto una piccola pena per sottrazione di minore, quando la sottrazione di minore si verifica, in caso di separazione tra coniugi, quando la mamma o il papà sottraggono il minore. In questo caso, invece, si tratta di sequestro di persona, a meno che gli illustri avvocati e magistrati non considerino un bambino una persona. Il bambino non è una persona? Credo lo sia. Allora, perché non riconoscere il sequestro di persona?

Queste sono cose che fanno effetto sulla gente, signor Presidente, quella stessa gente che non ha più fiducia nella giustizia e che chiede un po’ più di attenzione. Ma non la chiede soltanto la gente comune, la chiedono anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, quegli stessi che, non più tardi di qualche giorno fa, hanno risposto al fuoco di qualcuno che sparava loro con una rivoltella a salve, ma che non potendo sapere che era una rivoltella a salve purtroppo lo hanno ucciso e adesso si trovano, naturalmente, ad essere inquisiti da un magistrato per eccesso colposo di legittima difesa.

Queste sono le cose che dovrebbero far riflettere chi in quest’Aula parla soltanto di massimi teoremi, oppure si parla addosso, di una *lobby* piuttosto che di un’altra. La gente vuole tornare ad avere fiducia nella giustizia, ed è il Parlamento che deve dare delle risposte concrete. Ecco, questa è una risposta concreta alle esigenze di giustizia della gente.

Per questo siamo favorevoli a che si continui a discutere il provvedimento, naturalmente non accettando la proposta dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC*).

PAGANO (DS-U). Bravi, bravi, quanto applaudite!

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, colleghi, mi rendo conto che sull'opinione pubblica hanno fatto molta impressione episodi – purtroppo tanti – che si sono verificati di aggressioni e di reazioni che poi, alla fin fine, chi ha avuto la peggio è stato colui che ha reagito in difesa della propria incolumità e dei propri beni. Mi rendo conto di questo; però, secondo me, una buona legge non deve mai essere fatta sulla base delle impressioni, della reazione del momento. Mai! Deve essere ragionata, deve essere discussa.

Questo provvedimento l'abbiamo molto discusso in Commissione. È stato modificato, ma soprattutto quello che mi preme per il momento dire è che esso non è andato assolutamente contro il nostro sistema. Ciò perché anche per quanto riguarda la reazione o il ricorso all'arma in caso di aggressione all'interno della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro, bisogna che sia rispettata una certa proporzione; non è una presunzione *iuris et de iure*, ma bisogna anche che ci sia un'aggressione vera e propria contro l'incolumità e contro i beni, per cui, dopo ampia e lunga discussione, siamo rimasti nel sistema.

Per questi motivi, ritengo che il provvedimento debba al più presto essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, identica alle proposte di non passare all'esame degli articoli NP2 e NP3.

### **Verifica del numero legale**

MONTALBANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 19,38).*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, identica alle proposte di non passare all'esame degli articoli NP2 e NP3.

### **Verifica del numero legale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1899 e 2287**

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, avanzata dal senatore Fassone e da altri senatori, identica alle proposte di non passare all'esame degli articoli NP2, avanzata dal senatore Zancan e da altri senatori, e NP3, avanzata dal senatore Cavallaro.

**Non è approvata.**

Passiamo all'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 1899, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\* CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 1.101 del senatore Fassone e illustrarlo.

Questa legge, come cercheremo di dimostrare nel seguito della discussione, ha due prospettive: o è assolutamente inutile perché le garanzie che la dottrina e la giurisprudenza hanno approntato in relazione all'articolo 51 sono tali per cui questa norma non aggiunge assolutamente nulla di più rispetto a quanto già abbiamo in termini di tutela giudiziaria oppure è dannosissima per l'imputato e per la coerenza del sistema.

Potete tranquillamente constatare che perché si realizzi la previsione del disegno di legge, occorre, l'uso di un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e di difendere non solo la propria o altrui incolumità ma anche i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. Quindi, in altre parole, o non serve a nulla oppure vi è un onere in più per la difesa; si aggrava la posizione dell'imputato.

Quindi, ancora una volta, come vostro costume in tutta la legislatura. (*Commenti dei Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Facciamo parlare il senatore Calvi, per favore, altrimenti impiegheremo più tempo per il dibattito dovendosi considerare anche le interruzioni e le sospensioni.

CALVI (DS-U). Com'è vostro costume in questa legislatura, dai tempi della legge Cirami alle rogatorie. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). È inutile che facciate mugugni che mostrano soltanto il livello di incultura dal quale siete informati. (*Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN*). Avete tutto il tempo per poter rispondere a quello che sto dicendo ora e sto semplicemente esponendo un concetto... (*Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN. Proteste dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Vedete, colleghi, al di là dell'atteggiamento che si dovrebbe tenere nei confronti di un collega che sta parlando, quando ci sono interruzioni o cose di questo genere e l'oratore sospende il suo dire, si bloccano i tempi, quindi stiamo perdendo del tempo. Cerchiamo di valutare anche questo aspetto.

GUZZANTI (FI). Signor Presidente, questo è un Parlamento!

PRESIDENTE. Che c'è, non gradisce, senatore? Mi pareva fosse un'indicazione che veniva incontro all'esigenza di andare avanti nei nostri lavori.

GUZZANTI (FI). Signor Presidente, questo è un Parlamento e noi parliamo!

PRESIDENTE. Non la sento perché il suo microfono è spento, ma non si agiti. (*Commenti del senatore Guzzanti*). Ripeto, non si agiti!



PAGANO (DS-U). Guzzanti, vai fuori, venduto!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per favore.

La prego, senatore Calvi, riprenda il suo intervento.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, sto semplicemente sostenendo che in questi tre anni è più volte capitato che, avendo proposto un disegno di legge che aveva una finalità molto precisa la legge poi non l'ha realizzata e citavo appunto la legge sulle rogatorie, la legge Cirami e altro ancora.

Questa norma – e lo sto dicendo come giurista preoccupato da quello che accade in Parlamento – vuole realizzare una tutela, ma ben venga, vuole ampliare le garanzie, sono d'accordo. Il problema, però, è che non solo non le realizza, ma rende una situazione più gravosa per l'indagato.

Quando si dice che vi è il pericolo di aggressione e occorrerà provare che quella condotta incriminata potrà avere una esimente quando vi è un pericolo di aggressione e grava sull'imputato la prova del pericolo di aggressione, per quanto serio o lieve il pericolo sia, è certamente un passaggio più gravoso rispetto all'eccesso colposo, se volete, alla legittima difesa putativa, quando sospetto semplicemente che possa essere aggredito e non che vi sia il pericolo dell'aggressione. Quindi, questa è una norma che aggrava la posizione dell'imputato: la volete fare, fatela. Soltanto dovete sapere...

Ai tempi della Cirami dissi che quella legge non poteva essere applicata a favore degli imputati per i quali era stata prevista e così è stato, le rogatorie egualmente. Questa norma aggrava le condizioni dell'indagato nel caso migliore e nel caso peggiore è inutile.

Ecco perché, nell'illustrare il primo degli emendamenti, abbiamo cercato di ricomporre il sistema, prevedendo che nel caso dell'articolo 614, cioè nella violazione di domicilio, il soggetto non è punibile – quindi a questo punto introduciamo una esimente piena – cioè, colui che spara non è neppure processato. Il vantaggio si avrebbe quindi per colui che legittimamente è presente in uno dei luoghi ivi indicati, perché bisognerà pure dirlo che è legittimamente presente, perché se chiunque è presente in un luogo e spara non può essere esentato se si è introdotto illegittimamente, e cioè ha addirittura commesso una violazione di domicilio, o si trova occasionalmente in quel luogo. Ed è il caso di dire anche che detiene legittimamente un'arma, altrimenti sarà non punibile colui che spara detenendo un'arma illegittimamente e si trova occasionalmente o illegittimamente presente in quella abitazione. Mi sembra la costruzione di una follia e di una assurdità indescrivibili.

Allora diciamo che, quando uno è legittimamente presente in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614, il che è molto più ampio di quello che avete scritto voi, voi volete tutelare la casa, volete tutelare un negozio, noi diciamo che l'articolo 614 è molto più ampio perché riguarda più luoghi, più situazioni tutelate.

Allora, dicendo: «usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia manifestamente sproporzionato alla stessa», ristabiliamo un principio di equilibrio, perché se qualcuno viene davanti a me con un atteggiamento strafottente e io gli sparo, non si può certamente dire che vi è un equilibrio tra l'offesa e la reazione a questa offesa; ma se colui viene davanti a me con un'arma finta di legno, mentre io sospetto invece che essa sia un'arma vera e reagisco sparando, a questo punto quella reazione è già tutelata dalla legge e dalla giurisprudenza esistenti con il reato di legittima difesa putativa. Noi introduciamo un ulteriore elemento che rende più difficile la difesa di questo soggetto.

La verità è che voi volete semplicemente una legge elettoralistica, una legge per rispondere alle pulsioni emotive, alle quali bisogna essere certamente attenti; ha ragione il collega Peruzzotti quando dice che bisogna essere attenti ai sentimenti della gente, ci mancherebbe, certo; ma non bisogna neppure poi tradurre in norma ogni pulsione che vi sia nell'opinione pubblica, bisogna usare una razionalità, un'intelligenza anche, perché siamo qui per scrivere leggi e non per rispondere emotivamente a chiunque chieda tutela.

Ecco perché allora quest'emendamento prevede una forma più razionale di tutela, senza squilibrare il sistema e senza aggravare la posizione dell'imputato o dell'indagato. Attenti a questo pericolo che voi state creando.

Come sempre, ancora una volta volete realizzare un fine e non siete in grado di costruire una norma che tuteli l'obiettivo che volete tutelare. Per questo, abbiamo presentato emendamenti, vi invitiamo a una riflessione e vorremmo che almeno questa volta, dopo la legge sulle rogatorie, dopo la legge Cirami e tutte le leggi errate che avete votato, questa volta abbiate la sensibilità, l'accortezza e la prudenza di riflettere per fare una legge che sia effettivamente a tutela del soggetto che si trova nelle condizioni disperate di colui che reagisce ad una violenza che riceve. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in sede di illustrazione degli emendamenti 1.102, 1.103 e 1.104, vorrei semplicemente ribadire quanto più volte e inutilmente abbiamo affermato in ordine al tema che ci è stato proposto.

Il tema della legittima difesa è frequentatissimo dalla dottrina penalistica e quindi non si tratta di una scoperta emozionale di questo o quel momento e non può essere deciso o affrontato in un'Aula parlamentare attraverso la citazione di qualche esempio suggestivo e talvolta infondato, perché molto spesso l'opinione si forma attraverso una serie di notizie che via via divergono dalla realtà degli accadimenti e fanno apparire i fatti diversi persino da quelli che sono.

Non esiste e non può esistere altro principio, per poter applicare una esimente, cioè per poter applicare una causa di giustificazione, una escusabilità piena della condotta che si assumerebbe invece lesiva, se non un principio di rigorosa, totale ed assoluta proporzionalità.

Questa è quella che si può definire la regola aurea della legittima difesa e non è che questa regola sia stata costruita nei secoli, direi quasi nei millenni, casualmente: questa regola è stata costruita perché occorre un reale bilanciamento di interessi fra la necessità di tutelare un bene particolarmente importante e l'azione che si commette.

Questa è la regola fondamentale e già il disegno di legge che ci viene rassegnato viola o intacca questa regola; oppure, come si diceva nei libri della biblioteca d'Alessandria, che, se erano conformi al Corano, potevano essere distrutti e, se erano divergenti, dovevano essere distrutti, così se invece questa nuova norma rappresentasse semplicemente un riaffermare questa regola aurea, sarebbe non solo inutile, ma dannosa e pericolosa, come è stato segnalato, perché potrebbe porre l'interprete nella condizione di non seguire questa via maestra e quindi di uscire da questo bilanciamento necessario degli interessi.

Peraltro, la giurisprudenza e la dottrina hanno costruito, anche attraverso l'interpretazione sistematica del codice penale, altre figure intermedie rispetto alla teoria generale della legittima difesa. Tra queste ricordo la figura della cosiddetta putatività della legittima difesa – mi spiace dover fare questa sorta di ricognizione di principi scontati non solo per i giuristi ma per i buoni studenti di giurisprudenza – la figura dell'eccesso di legittima difesa e persino quella della putatività nell'eccesso colposo di legittima difesa.

In sostanza, proprio per venire incontro alle esigenze di tutela del cittadino, che pur non trovandosi astrattamente in una condizione di bilanciamento sente di poter agire a tutela della propria incolumità e dei propri beni fondamentali, la giurisprudenza e la dottrina hanno costruito questo sistema, questo universo di comportamenti in base ai quali se non scatta più la causa di giustificazione in senso proprio scattano comunque queste figure minori che possono attingere o alla causa di giustificazione, come nel caso della putatività ritenuta giustificabile, o a forme talmente intermedie di applicazione della pena per cui si passa da un reato punito a titolo non di colpa ad una forma di punizione quale quella prevista nel caso di un reato colposo. Pensate a quanto ciò sia rilevante rispetto al caso tipico dell'omicidio o delle lesioni gravi.

Si tratta di una riduzione talmente consistente della pena che l'istituto nel suo complesso ha una sua giustificazione e ha retto al vaglio non degli articoli di ieri o dell'altro ieri di qualche giornale, ma del codice Zanardelli prima e del codice Rocco poi. Stiamo parlando di giuristi che non possiamo certo dire fossero teneri verso queste forme di autotutela, fra l'altro residuali nell'ordinamento giuridico.

Non occorre neanche ammettere, per esempio, che nel codice penale tedesco o in quello francese queste cause di giustificazione sono costruite in maniera più dettagliata dando risalto in particolar modo all'esistenza di alcuni elementi quali la tutela della propria residenza e del proprio domicilio.

Occorre, tuttavia, domandarsi se interpretando semplicemente le norme del nostro ordinamento, basato su un diritto vivente in quanto in-

terpretabile e interpretato dalla magistratura, sia necessario effettuare tale interpolazione. Ritengo assolutamente di no.

Credo infatti che queste fattispecie, la tutela del domicilio e la tutela delle situazioni di pericolo, anche e soprattutto attraverso una semplice interpretazione non estensiva dell'istituto della putatività, possano essere ricomprese nella loro causa di giustificazione. In ogni caso – e concludo – occorrerebbe eventualmente riprodurre la dizione del codice penale francese e di quello tedesco – ai quali mi riporto in quanto trattasi di codici positivi e non come quelli del *common law* ai quali non ci possiamo ispirare in maniera diretta – che circoscrivono in maniera nitida l'applicazione della esimente a questo tipo di fattispecie.

Ricordo, inoltre, che esistono altre cause di aggravante, per esempio l'agire nel corso della notte, che comunque possono essere utilizzate o avrebbero potuto essere utilizzate come reale armamentario per costruire, se lo si voleva, un aggiornamento chiaro della norma positiva.

Aggiungo, infine, la ribadita necessità di un ripensamento della materia, più volte sottolineato anche in fase di discussione generale, dal momento che la legittima difesa attiene al diritto penale sostanziale.

Noi sappiamo solo dai giornali che vi è una commissione che sta laboriosamente – direi da fin troppo tempo – elaborando tutta la parte generale e tutta la parte speciale del codice penale. Quindi, mi pare ancor più serio che tutta la materia venga riordinata e riformata attraverso un meccanismo coerente, cosa che non può certo essere se noi interveniamo mirando non tanto su tutta la materia sistematica della legittima difesa, ma solo su una parte della legittima difesa che ha riguardo a determinate situazioni oggettive o soggettive che, come è noto, non sono e non possono essere l'universo completo nel quale dobbiamo valutare le condotte penalmente rilevanti.

Pertanto, nell'illustrare in senso generale tutti gli emendamenti, risparmiando quindi altro tempo all'uditorio, ribadisco la necessità non solo e non tanto dell'approvazione degli emendamenti stessi, ma di una via pratica alla revisione di questo disegno di legge e, soprattutto, ad un suo ritorno in Commissione in attesa di una valutazione sistematica delle questioni penali di tutto il sistema delle cause di giustificazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Amato*).

PRESIDENTE. Essendo l'ora prevista per la conclusione dei nostri lavori, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 10 febbraio 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

2. NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione (2276).

3. COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244).

4. BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).

– NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche (2275).

5. PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni (3131).

II. votazione finale del disegno di legge:

Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287) (*Relazione orale*).

2. DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544) (*Relazione orale*).

3. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)**

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Approvato**

*(Assistenti del membro nazionale)*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

## EMENDAMENTO 3.7 E SEGUENTI

**3.7****Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«1. L'assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».

---

**3.8****Respinto**

*Al comma 3, sopprimere dalle parole: «Il magistrato» sino alla fine del comma.*

---

**3.101**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3**3.0.1**

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Coadiutori del membro nazionale)*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere altresì assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell'esercizio delle sue



funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta de membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico».

---

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Durata dell'incarico e trattamento economico)*

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

EMENDAMENTI

**4.1**

BRUTTI Massimo, CALVI

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti ha una durata di sei anni e non è prorogabile».

---

**4.100**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso Eurojust ha una durata di cinque anni e non è prorogabile».

---

**4.2**

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «per non più di due anni» con le seguenti: «per non più di un quadriennio».*

---

**4.3**

BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 107 della Costituzione».

---

**4.101**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI

**Id. em. 4.3**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il membro nazionale distaccato presso Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 107 della Costituzione».

---

**4.4**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia».*

---

**4.102**

CARUSO Antonino

**Improcedibile**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «corrispondente» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente a quella percepita da un primo consigliere di delegazione, per il membro nazionale e per l'assistente di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3, e a quella percepita da un primo segretario di delegazione per ciascuno degli altri assistenti».*

*Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, sostituire il numero: «362.218» con il seguente: «392.218».*

---

**4.103**

CARUSO Antonino

**Improcedibile**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «corrispondente» fino alla fine del comma con le seguenti: «corrispondente a quella percepita da un primo consigliere di delegazione, per il membro nazionale, a quella percepita da un consigliere di delegazione, per l'assistente di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3, e a quella percepita da un primo segretario di delegazione per ciascuno degli altri assistenti».*

*Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 1, sostituire il numero: «362.218» con il seguente: «382.218».*

---

**4.5**

FASSONE, CALVI, ZANCAN, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i magistrati l'espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all'esercizio di funzioni giudiziarie».*

---

**4.104**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Id. em. 4.5**

*Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i Magistrati l'espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all'esercizio di funzioni giudiziarie».*

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato**

*(Poteri del membro nazionale dell'Eurojust)*

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

*a)* chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;

3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

*b)* assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

*c)* assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 6  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

*(Poteri del collegio dell'Eurojust)*

1. Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE  
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

**6.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Nell'ipotesi di cui al numero 2, della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 5, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 7 lettera *a*) punto *ii*), della decisione, richiamato dall'articolo 6, qualora l'autorità giudiziaria italiana accetti che l'autorità competente di un altro Stato membro sia più indicata per lo svolgimento delle indagini o per l'esercizio dell'azione penale in ordine a fatti determinati per i quali è in corso un procedimento penale, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale medesimo. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è comunque revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 3 se nello Stato membro di cui al comma 1:

*a*) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un'autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;

*b*) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli o ha beneficiato di un condono ovvero la sanzione penale è prescritta;

*c*) l'esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa ovvero la pronuncia della sanzione penale è rimandata».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 7  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Approvato**

*(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati  
e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale può:

*a)* richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

*b)* accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;

*c)* richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b)*, è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell'Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

## EMENDAMENTI

### 7.1

MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### 7.2

BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in deroga» sino a: «procedura penale.».*

---

## ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 8.

#### **Approvato**

*(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione.



2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura.

3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

## EMENDAMENTI

### 8.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione».

---

### 8.2 (testo corretto)

FASSONE, MARITATI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della giustizia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

### 8.100 (testo corretto)

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

#### **Id. em. 8.2**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della Giustizia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**8.3**

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2» con le seguenti: «su designazione del consiglio superiore della Magistratura».*

---

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 9  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 9.

**Approvato**

*(Designazione dei corrispondenti nazionali)*

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

## EMENDAMENTI

**9.100**

BOBBIO Luigi

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - *(Corrispondenti nazionali e coordinatore nazionale dell'Eurojust)*. – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le Corti d'appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

2. Al fine di assicurare la migliore efficacia dell'attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l'Eurojust, il Ministro della giustizia può conferire ad un magistrato con almeno venti anni di anzianità di servizio ed individuato con i criteri di cui all'articolo 2 della presente legge, che svolge da almeno dieci anni funzioni requirenti, l'incarico di coordinatore nazionale dell'Eurojust con il compito di curare la

raccolta degli atti e dei dati che pervengono ai corrispondenti nazionali, anche al fine di uniformarli, promuovendone, se necessario, l'approfondimento e collegandosi, all'esito con il membro nazionale dell'Eurojust.

3. Il mandato del coordinatore nazionale ha una durata di quattro anni ed è prorogabile per non più di due anni.

4. Il coordinatore nazionale dovrà essere collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed essere assegnato al Ministero della giustizia.

---

## 9.2

BRUTTI Massimo, AYALA

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'Ufficio II della Direzione» sino a: «Ministero della giustizia».*

---

## 9.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

### Id. em. 9.2

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'Ufficio II della direzione» fino a: «Ministero della giustizia».*

---

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

### Approvato

*(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999)*

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato con un emendamento**

*(Norma di copertura)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

**11.100**

IL RELATORE

**Approvato**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,  
IDENTICO ALL'ARTICOLO 12  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto  
all'autotutela in un privato domicilio (1899)**

PROPOSTE DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

**NP1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

**Respinto**

*Proposta di non passare all'esame degli articoli.*

---

**NP2**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI

**Id. alla proposta NP1**

*Proposta di non passare all'esame degli articoli.*

---

**NP3**

CAVALLARO

**Id. alla proposta NP1**

*Proposta di non passare all'esame degli articoli.*

---

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Diritto all'autotutela in un privato domicilio)*

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».

## EMENDAMENTI

**1.101**

FASSONE

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Nei casi preveduti dall'articolo 614, primo e secondo comma, non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia manifestamente sproporzionato alla stessa».

---

**1.102**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «un'arma», aggiungere le seguenti: «legalmente detenuta».*

---

**1.103**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «al fine di contrastare la minaccia e».*

---

**1.104**

CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).*

---

**1.105**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).*

---

**1.106**

MARITATI

*Al comma 1, capoverso, alla lettera b), sostituire le parole: «non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.» con le parole: «persista un comportamento che oggettivamente prelude all'aggressione».*

---

**1.107**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente capoverso:*

«La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

---





Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 2894. Em. 4.4, Cavallaro e altri	200	199	002	061	136	100	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGOLIATI ANTONIO	C	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	
AMATO GIULIANO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BERGAMO UGO	C	
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCONI LAURA	C	
BOBBIO LUIGI	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	
BONATESTA MICHELE	C	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	
BOREA LEONZIO	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	F	
BUCCIERO ETTORE	C	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	C	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	M	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CAVALLARO MARIO	F	
CENTARO ROBERTO	C	
CHERCHI PIETRO	M	
CHINCARINI UMBERTO	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	M	
COLLINO GIOVANNI	C	
COLOMBO EMILIO	M	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CORRADO ANDREA	C	
COSSIGA FRANCESCO	M	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	
COZZOLINO CARMINE	C	
CREMA GIOVANNI	F	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	C	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
DANIELI PAOLO	C	
DATO CINZIA	F	
DE CORATO RICCARDO	C	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DEL PENNINO ANTONIO	C	
DEMASI VINCENZO	C	
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE RIGO WALTER	C	
DETTORI BRUNO	F	
DE ZULUETA CAYETANA	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DONADI MASSIMO	F	
DONATI ANNA	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FALCIER LUCIANO	C	
FASOLINO GAETANO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FLORINO MICHELE	C	
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	C	
GABURRO GIUSEPPE	C	
GAGLIONE ANTONIO	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GENTILE ANTONIO	C	
GIRFATTI ANTONIO	M	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRECO MARIO	M	
GRILLO LUIGI	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	
GRUOSSO VITO	F	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBERT RENZO	C	
GUBETTI FURIO	C	
GUZZANTI PAOLO	C	
IANNUZZI RAFFAELE	C	
IERVOLINO ANTONIO	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	
IZZO COSIMO	C	
KAPPLER DOMENICO	C	
LA LOGGIA ENRICO	C	
LATORRE NICOLA	F	
LEGNINI GIOVANNI	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	
MALABARBA LUIGI	F	
MALAN LUCIO	C	

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	
MARANO SALVATORE	C	
MARTONE FRANCESCO	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	
MEDURI RENATO	C	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTI CESARINO	C	
MONTINO ESTERINO	F	
MORO FRANCESCO	A	
MORRA CARMELO	C	
MORSELLI STEFANO	C	
MUGNAI FRANCO	C	
MULAS GIUSEPPE	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NESSA PASQUALE	M	
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
NOVI EMIDDIO	C	
OGNIBENE LIBORIO	C	
PACE LODOVICO	C	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	
PALOMBO MARIO	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PELLICINI PIERO	C	
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PESSINA VITTORIO	C	
PETERLINI OSKAR	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	
PIANETTA ENRICO	C	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	C	
PIROVANO ETTORE	C	
PONTONE FRANCESCO	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
RAGNO SALVATORE	C	
RIZZI ENRICO	C	
RONCONI MAURIZIO	C	
ROTONDO ANTONIO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	
SALINI ROCCO	C	
SALZANO FRANCESCO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	
SAPORITO LEARCO	C	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCOTTI LUIGI	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	C	

Seduta N. 0735 del 09-02-2005 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
SUDANO DOMENICO	M	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOFANI ORESTE	C	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	F	
ULIVI ROBERTO	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	C	
VENTUCCI COSIMO	M	
VICINI ANTONIO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	
ZICCONI GUIDO	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	



**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro Infrastrutture

Ministro Interno

Ministro affari regionali

Ministro beni e att. cult.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (3294)

(presentato in data **09/02/2005**)

*C. 5521 approvato dalla Camera dei Deputati*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Giaretta Paolo, Montagnino Antonio Michele

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292)

(presentato in data **09/02/2005**)

Sen. Nieddu Gianni, Viviani Luigi, Viserta Costantini Bruno, Baratella Fabio, Murineddu Giovanni Pietro, Maconi Loris Giuseppe, Manzella Andrea, Brunale Giovanni, Basso Marcello, Piatti Giancarlo, Vicini Antonio, Stanisci Rosa, Flammia Angelo, Brutti Paolo, Brutti Massimo, Crema Giovanni, Vitali Walter, Franco Vittoria, Battaglia Giovanni, Calvi Guido, Iovene Antonio, Montino Esterino, Bonfietti Daria, Montalbano Accursio, Pasquini Giancarlo, Gruosso Vito, Pizzinato Antonio, Bonavita Massimo, Marino Luigi, Chiusoli Franco, Battafarano Giovanni Vittorio, Di Girolamo Leopoldo, Angius Gavino, Budin Milos, Morando Enrico, Tessitore Fulvio, Pagano Maria Grazia

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme a tutela dei consumatori (3293)

(presentato in data **09/02/2005**)

**Disegni di legge, assegnazione****In sede referente**

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubb. istruz.*

Sen. Tatò Filomeno Biagio

Norme in materia di idoneità a professore associato (2827)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, 12<sup>a</sup> Sanità

(assegnato in data **09/02/2005**)

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità*

Sen. Rollandin Augusto Arduino Claudio

Disciplina del settore erboristico (3274)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubb. istruz., 9<sup>a</sup> Agricoltura, 10<sup>a</sup> Industria, 13<sup>a</sup> Ambiente, 14<sup>a</sup> Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **09/02/2005**)

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente*

Sen. Novi Emiddio

Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, in materia di controversie relative all' esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali (2926)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 8<sup>a</sup> Lavori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **09/02/2005**)

**Indagini conoscitive, annunzio**

In data 4 febbraio 2005, la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sull'efficienza dei sistemi di prevenzione e di controllo a tutela dell'infanzia.

**Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 7 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° marzo 2005.

### Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 19, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, la prima relazione sull'attività svolta dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico, relativa all'anno 2003.

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente.

### Mozioni

MALABARBA, BRUTTI Paolo, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, TOGNI, BATTAGLIA Giovanni, FLAMMIA, ZANCAN. – Il Senato, premesso che:

la FIAT, dopo il fallimento annunciato dell'accordo con General Motors, è a rischio bancarotta, mettendo a repentaglio non solo l'esistenza di una grande realtà produttiva in un settore economico strategico per l'Italia, ma anche centinaia di migliaia di posti di lavoro direttamente o indirettamente dipendenti dall'impresa (i lavoratori dell'indotto ritenuti in esubero e senza ammortizzatori sociali sono almeno 40.000);

l'accordo FIAT-GM, oggi oggetto di delicata controversia relativa alla *put option* contestata, non avrebbe in ogni caso risolto i problemi dell'azienda, essendo la multinazionale americana – così come qualsiasi altro eventuale *partner* internazionale, allo stato attuale – interessata esclusivamente a rilevare i marchi e le quote di mercato in Italia, come già avvenuto in Corea con la Daewoo;

l'arretratezza sul piano della ricerca e dell'innovazione del prodotto accumulata negli anni da parte di FIAT Auto, nonostante i cospicui finanziamenti pubblici, consente di avviare processi di integrazione produttiva – auspicabile soprattutto in campo europeo – solo con un forte rilancio di investimenti e una valorizzazione di tutte le attuali risorse presenti negli stabilimenti;

se non si vuole semplicemente registrare un declino progressivo della produzione automobilistica in Italia, con la proprietà di FIAT Auto che finirà inevitabilmente sotto il controllo delle banche creditrici, interessate ovviamente a rientrare in possesso dei capitali investiti, e se non si vuole garantire all'impresa semplicemente un ennesimo intervento statale peraltro destinato solo a procrastinarne la chiusura, diventa necessario un intervento pubblico di grande rilevanza,

impegna il Governo:

ad avviare con le organizzazioni sindacali un confronto teso ad individuare un piano di rilancio produttivo, anche attraverso l'ipotesi di un intervento pubblico diretto nel capitale dell'impresa;

ad aprire questo tavolo di confronto alle regioni e alle amministrazioni pubbliche interessate, affinché siano studiate congiuntamente modalità di intervento pubblico che vadano oltre quello statale;

a garantire, per tutti i lavoratori e le lavoratrici attualmente dipendenti negli stabilimenti FIAT Auto e nei relativi indotti, ammortizzatori sociali che consentano la distribuzione del lavoro esistente tra tutti, in primo luogo attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà.

(1-00322)

### Interrogazioni

SALERNO. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 4-08029)

(3-01950)

SALERNO. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 4-08030)

(3-01951)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MONTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

in data 9 febbraio 2005 la gara del Gigante uomini nell'ambito dei campionati mondiali di sci in svolgimento a Bormio è stata sospesa a causa dello sciopero di tecnici RAI;

detto sciopero, oltre ad un gravissimo danno di immagine al Paese, ha provocato anche gravi disagi ai tifosi che a bordo di molti pullman avevano raggiunto Bormio, viaggiando anche per tutta la notte;

all'ira degli spettatori si è aggiunto anche il complessivo disappunto degli atleti;

nel mondo dello sci l'annullamento di una gara mondiale, per uno sciopero di tecnici TV, non ha precedenti;

durante l'inaugurazione dei giochi mondiali, in numerose occasioni, sono state inquadrare le bandiere sindacali che nulla avevano a che fare con la manifestazione e dette immagini sono circolate per tutto il mondo;

il danno di immagine ed economico per i campionati mondiali di Bormio è gravissimo a causa dell'irresponsabilità dell'ente televisivo e degli scioperanti, anche perché il contratto collettivo di lavoro era stato firmato da tutte le sigle sindacali, compreso il LiberSind, responsabile dello sciopero odierno;

nonostante lo sciopero fosse già annunciato da molti giorni, la televisione di Stato non è stata in grado di gestire la situazione in modo de-

coroso, onde garantire il servizio televisivo, e causando agli organizzatori delle gare un forte imbarazzo;

il Presidente della FIS Gian Franco Kasper avrebbe dichiarato testualmente: «non di nuovo qui», riferendosi ad una situazione simile avvenuta a Bormio nel 1985;

dopo l'annullamento della gara la sede operativa della RAI a Bormio è stata protetta da un cordone di polizia per allontanare gli spettatori inferociti a causa dell'annullamento del Gigante maschile,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché simili vergognosi atti che pregiudicano l'immagine sportiva del Paese non abbiano più a verificarsi.

(4-08108)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

in data 3 settembre 2003 la Super TV Srl con sede a Corzano (Brescia) inviò comunicazione al Ministero delle comunicazioni, all'Ispettorato territoriale Lombardia, all'Ispettorato Territoriale Veneto, all'Ispettorato territoriale Emilia Romagna e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per specificare che, a seguito dell'avvio, in sperimentazione, di trasmissioni in tecnica digitale terrestre DAB-T per l'effettuazione della quale si rendeva necessario l'utilizzo del canale H2 TV VHF (223 –230 Mhz), canale che in base a provvedimento ministeriale viene utilizzato, relativamente al territorio disegnato dalle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dalla Super TV, si sarebbero potuti verificare disturbi alle proprie trasmissioni televisive analogiche e digitali;

in data 6 agosto 2004 sono state inviate raccomandate al Ministero e agli Ispettorati territoriali per comunicare che quanto paventato era accaduto: le trasmissioni risultavano essere gravemente disturbate a causa, appunto, dell'utilizzo del DAB-T;

in data 26 ottobre 2004, alla presenza del tecnico Efrem Orizio, incaricato dalla Super TV, l'Ispettorato territoriale della Lombardia ha provveduto all'effettuazione degli accertamenti, confermando la sussistenza di gravi interferenze alle trasmissioni;

con comunicazione datata 3 dicembre 2004 l'Ispettorato territoriale di Milano ha confermato al Ministero delle comunicazioni l'esistenza del gravissimo disturbo che da moltissimi mesi sta subendo la Super TV;

nonostante le numerose comunicazioni inviate alle autorità competenti e le ispezioni effettuate a tutt'oggi il problema sussiste causando gravi danni economici,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno un immediato, doveroso e radicale intervento per impedire l'accrescersi del danno causato dall'illegittima attività posta in essere dal servizio DAB-T del Club DAB Italia.

(4-08109)

SODANO TOMMASO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la FIAT ha annunciato un provvedimento di chiusura totale degli impianti di Pomigliano D'Arco dal 7 al 13 marzo 2005 e di conseguenza i 4500 lavoratori saranno collocati in cassa integrazione ordinaria;

il provvedimento di cassa integrazione guadagni viene motivato dalla necessità di adeguare i flussi produttivi alla domanda del mercato;

da tre anni lo stabilimento di Pomigliano della FIAT-Auto non veniva coinvolto da misure di cassa integrazione ordinaria e la fermata delle attività prevista per marzo sta causando un grave allarme sociale tra i lavoratori e vibrante proteste del sindacato;

nell'aprile 2003 la FIAT sottoscriveva un accordo che prevedeva il rilancio del marchio Alfa e dello stabilimento di Pomigliano con nuove assunzioni, 1000 all'Alfa e 500 nell'indotto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il permanere della crisi FIAT pregiudichi il futuro dell'attività dello stabilimento di Pomigliano e il rilancio del marchio Alfa;

se rientri negli intendimenti del Governo intervenire con misure di sostegno per le imprese dell'indotto auto che operano a Pomigliano, in quanto l'annunciata cassa integrazione di FIAT per il mese di marzo rischia di provocare il taglio di 500 posti di lavoro in tale settore;

se e quali interventi si ritenga di adottare per sostenere il rilancio delle attività dello stabilimento FIAT di Pomigliano alla luce dell'accordo del 2003, che prevedeva la creazione di nuovi posti di lavoro.

(4-08110)

CASTELLANI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 veniva disposta la proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato d'emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;

con l'ordine del giorno accolto come raccomandazione del Senato in data 10 dicembre 2004, il Governo si è impegnato a disporre il differimento del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata (cosiddetta «busta pesante»), dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, «Disposizioni urgenti di protezione civile», pubblicata nella *GazzettaUfficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, all'art. 3 dispone che «i termini di cui all'art. 3, commi 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2005...»;

nonostante ciò la società Trenitalia – stabilimento di Foligno e R.F.I. per i dipendenti che operano nei territori terremotati ha in un primo

tempo, con i ruoli paga del mese di dicembre 2004 e gennaio 2005, provveduto al recupero dei contributi relativi alla cosiddetta «busta pesante» e successivamente, con una nuova comunicazione al personale, ha fatto sapere che con i ruoli di febbraio sarà interrotto il recupero e disposto il rimborso di quanto già erroneamente trattenuto, ma soltanto la parte riguardante i contributi previdenziali ed assistenziali, senza nulla dire delle somme relative all'IRPEF, lasciando intendere che queste ultime continueranno ad essere trattenute dalle buste paga dei dipendenti anche a febbraio e nei mesi successivi,

si chiede di conoscere:

se e per quali considerazioni il Ministro in indirizzo ritenga legittimo il comportamento della società Trenitalia – stabilimento di Foligno e R.F.I.;

se quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, ed in particolare il differimento dei termini per la riscossione della cosiddetta «busta pesante» per le popolazioni umbre e marchigiane colpite dal sisma del settembre 1997 al 31 dicembre 2005, sia da intendersi riferito ai soli contributi assistenziali e previdenziali e non anche a imposte e tasse;

se e in quali tempi, nell'ipotesi che la giusta interpretazione dell'ordinanza n. 3390 sia quella fornita dalla società Trenitalia e R.F.I., il Ministro intenda attivarsi per l'emanazione di un atto che renda esplicitamente e immediatamente effettivo il differimento al 31 dicembre 2005 anche del termine per la riscossione della parte tributaria della «busta pesante».

(4-08111)

**CAMBER.** – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con interrogazione a risposta scritta dell'8 luglio 2004 (4-07046) lo scrivente aveva sottoposto all'attenzione del Ministro in indirizzo il problema, scaturente dalla ristrutturazione dell'Esercito, che prevedeva (e prevede) lo scioglimento dell'8° Reggimento Alpini di stanza in Cividale del Friuli;

in data 30 luglio 2004 il Ministro ha risposto all'interrogazione, dando rassicurazioni in merito all'attenta valutazione che sarebbe stata posta nell'adottare provvedimenti sul problema prospettato, fra l'altro dando notizia che «il termine temporale entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per procedere alla riorganizzazione delle Forze Armate scadrà dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento di delega»; tale delega è contenuta nella legge n. 186 del 27 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28.07.04;

in vista quindi di una decisione che verrà assunta – *ex lege* – entro pochi mesi, si ritiene opportuno richiamare nuovamente l'attenzione sul problema della dislocazione dei reparti alpini;

la Regione più penalizzata dalla ristrutturazione delle Forze Armate è il Friuli-Venezia Giulia, che, fra l'altro, ha visto dimezzata la pre-

senza dei reggimenti Alpini nel proprio territorio, con il mantenimento dei soli Reggimenti 14° di Venzone e 8° di Cividale;

la decisione di sciogliere l'8° Reggimento Alpini di Cividale (reparto che, costituito nel lontano 1909, vanta un glorioso passato di attività e impegno in innumerevoli missioni, dalle campagne della prima metà del secolo scorso fino all'ultimo decennio, in cui è stato protagonista di interventi di protezione civile in Italia e missioni di pace all'estero) ha creato un vasto movimento d'opinione (come già evidenziato nella precedente interrogazione) che ha mobilitato pubblici amministratori e semplici cittadini, con l'approvazione di oltre 50 mozioni o ordini del giorno a livello di Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Consigli provinciali e comunali del Friuli-Venezia Giulia e con l'avvio di una raccolta di firme in calce a una petizione che chiede il mantenimento dei due Reggimenti in Friuli-Venezia Giulia;

anche alla Camera dei deputati è stata votato e approvato il 29 luglio 2004 un ordine del giorno a salvaguardia dell'8° Reggimento Alpini;

l'ultima ipotesi di cui si è a conoscenza prevede lo scioglimento del Reggimento trasferendone il nome e la bandiera al Reggimento di Venzone e mantenendo il Comando di Reggimento a Cividale;

il principale motivo addotto per lo scioglimento del Reggimento è che il numero totale di reggimenti è già stato fissato e non è possibile mantenerne uno in più;

esiste un notevole disequilibrio a favore del Trentino-Alto Adige per quanto concerne la dislocazione dei reggimenti Alpini: in quella regione sono infatti presenti 3 reggimenti Alpini oltre a 4 reggimenti comunque legati alla montagna (artiglieria, genio, trasmissioni, logistica) nonché numerosi Comandi; fra i tre reggimenti vi è il 6° che conta solo un centinaio di effettivi ed ha compiti relativi alla gestione delle aree per l'addestramento alpinistico e sciistico: poiché di fatto non è un reggimento, una soluzione forse percorribile potrebbe essere quella di attribuirgli un'altra denominazione (Distaccamento, Compagnia, Reparto, ecc.) e così l'8° rientrerebbe nel computo totale di reggimenti previsti, mentre nome e bandiera del 6° potrebbero passare al Reggimento di Venzone; questa operazione, non prevedendo spostamento di personale, sarebbe a costo zero o comunque molto più economica rispetto allo scioglimento dell'8°, col conseguente trasferimento di oltre 150 ufficiali e sottufficiali,

si chiede di sapere, in vista delle imminenti decisioni che il Ministero della difesa assumerà in merito alla dislocazione dei reparti alpini, quali ipotesi realistiche possano essere formulate sul futuro dell'8° Reggimento Alpini.

(4-08112)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dopo lo smembramento della società ENEL la stessa è stata privatizzata e suddivisa in vari gruppi;



alcuni lavoratori hanno aderito al piano di esodo volontario e pertanto sono stati posti in mobilità dalla Endesa Italia ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991;

la mobilità al 31.12.2006 avrà termine ed i lavoratori si vedrebbero scoperti di un periodo utile a pensione fino al compimento dell'età pensionabile;

a seguito della cessazione della mobilità al 31.12.2006, molti lavoratori del Sud fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1°01.2008) rischiano di trovarsi per un periodo di un anno scoperti di contribuzione pensionistica;

le disposizioni ante-delega - art. 18, comma 1 - stabiliscono che le vecchie norme sono ancora applicabili a circa 10.000 lavoratori in mobilità o destinatari dei fondi di solidarietà,

si chiede di sapere se dai monitoraggi del Ministero o dell'INPS relativi ai lavoratori in mobilità risulti il loro numero e se siano state intraprese iniziative a garanzia di quelli prossimi alla pensione, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia previdenziale.

(4-08113)

FORMISANO, DONADI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/96 recita: «Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio ... quando siano stati stabiliti obblighi»;

le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale prot. n. 125 del 18.1.1999 e prot. n. 4652 del 19.9.2000 e la nota prot. n. 434 del 13.6.2002 del Dipartimento sistemi informatici e statistici dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiariscono il diritto alla sosta gratuita per le auto al servizio dei disabili, anche fuori dagli appositi spazi;

l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 362 del 25 novembre 2004 recita: «contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali», come da decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e dell'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

il pagamento del titolo per la sosta nei parcheggi delimitati sulle strade comunali è un obbligo, ma non per le auto al servizio dei disabili e di altre specifiche categorie;

la G.E.A. Service s.r.l., con sede legale in Portici, alla Via B. Cellini n. 8, ha imposto, ad Ercolano, il pagamento del titolo per la sosta anche alle auto al servizio dei disabili;

il Consorzio Urbania Vivere la Città, con sede legale in Torre del Greco alla Via Madonna del Principio n. 9, ha imposto, a Torre del Greco, il pagamento del titolo per la sosta anche alle auto al servizio dei disabili;

sembrerebbe che sia la G.E.A. Service che il Consorzio Urbania Vivere la Città, nell'assumere personale, abbiano disatteso la legge 68/1999 recante le «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per verificare se quanto riportato corrisponda a vero e, se così risultasse, per riportare alla normativa i suddetti casi.

(4-08114)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), come denunciato dal consigliere comunale Bartone, si sono verificate alcune irregolarità sugli atti del Sindaco e della Giunta;

che in proposito il consigliere Bartone ha scritto al Prefetto di Vibo Valentia, Dott. Mario Tafaro;

che al Sindaco ed alla Giunta di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, il consigliere Bartone, come riportato da alcuni organi di stampa, ha chiesto se risponda al vero che il vicesindaco Orecchio «ha abusivamente occupato alcuni spazi pubblici, costruendo opere di recinzione connesse alla propria abitazione sita in zona PEP»;

che il consigliere Bartone ha inoltre chiesto «se corrisponda a verità che tutti i nuovi arredi e mobili in dotazione e all'uso degli uffici comunali siano stati acquistati abusivamente con i proventi del fondo erogato dal relativo Ministero a favore dei cittadini extracomunitari residenti nel comune e contrariamente come siano stati acquistati e quale procedura di bando di gara sia stata espletata»;

che il consigliere Bartone, secondo quanto riportato dalla stampa locale, ha sollevato tali quesiti al fine di acquisire la verità e dare risposta ai numerosi interrogativi posti da parte della pubblica opinione;

che già in altre occasioni i consiglieri comunali dell'opposizione hanno denunciato irregolarità nell'azione amministrativa della giunta comunale di Soriano, irregolarità sulle quali è già intervenuto l'interrogante con analoghe iniziative di sindacato ispettivo,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda intraprendere al fine di verificare quanto denunciato dal consigliere comunale del Comune di Soriano Calabro Francesco Bartone;

se e quali azioni si intenda avviare per ripristinare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa del Comune di Soriano Calabro.

(4-08115)

PACE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che diverse società hanno partecipato nel maggio 2001 all'asta pubblica avente ad oggetto la cointestazione della concessione demaniale dello stabilimento balneare Istat di Castelfusano in Ostia Lido (Roma), nonché relativi lavori di ristrutturazione, ammodernamento e gestione dell'impianto;

che l'Ente appaltante è l'Istituto Nazionale di Statistica, il quale ha predisposto il bando di gara;

che il contenuto ed i termini del bando, nonché l'andamento successivo della gara, posti a confronto, sembrerebbero essere stati fonte di notevole perplessità;

che in un primo tempo si è provveduto a limitare fortemente la platea dei partecipanti con la richiesta di requisiti minimi non compatibili, anzi del tutto esagerati, rispetto al tipo di impianto da gestire;

che l'asta veniva poi mandata deserta in quanto a dire dell'Istituto nessuno dei partecipanti aveva presentato la documentazione completa e regolare;

che non si escludeva nessuna delle società, né si teneva una nuova asta pubblica ma si procedeva a trattativa privata con le ditte partecipanti, anche con quelle prive dei requisiti sostanziali, invitate ad integrare la documentazione iniziale;

che in sede di aggiudicazione l'esame delle offerte economiche si svolgeva alla presenza di partecipanti, mentre quello delle offerte progettuali si effettuava in una seduta non pubblica;

che per quanto concerne i criteri di valutazione delle offerte nel bando non si è provveduto ad individuare alcun parametro a cui attenersi in ordine al tipo di ammodernamento richiesto e che pertanto non si è provveduto ad alcuna indagine sulla effettiva possibilità di effettuare realmente quanto offerto in assenza delle necessarie autorizzazioni e concessioni;

che le modalità di calcolo in ordine all'offerta progettuale ed a quella economica non sono omogenee, in quanto mentre lo sconto praticato viene poi diviso per il migliore sconto offerto e moltiplicato per cinquanta, all'offerta progettuale viene assegnato un punteggio da uno a cinquanta senza considerare l'eventuale migliore offerta dal punto di vista dell'impegno economico;

che viene meno nel caso dell'offerta progettuale quella variabile che non può essere conosciuta né dalla commissione giudicatrice né dagli altri concorrenti che è la migliore offerta e che pertanto la valutazione massima è rimessa esclusivamente alla discrezionalità della commissione, che oltretutto è preventivamente a conoscenza anche della situazione economico-finanziaria delle singole ditte partecipanti;

che i forti sconti (30-40%) praticati su prezzi già ridotti ed il notevole impegno finanziario necessario alla realizzazione dei progetti presentati, unitamente alla durata del contratto ed alla mancanza di avviamento iniziale, pongono l'offerta aggiudicataria al di fuori di ogni logica

commerciale ed imprenditoriale con evidente impossibilità di realizzazione pratica di quanto offerto;

che l'irrazionalità alla base di tale scelta è tanto più evidente se rapportata alla particolarità del bando in questione ed agli elementi che caratterizzano il contratto;

che la contropartita alle opere ed ai servizi oggetto del contratto non è rappresentata da un prezzo da parte dell'amministrazione, ma dalla cointestazione di una concessione demaniale di cui l'ente aggiudicatore era unico titolare e presumibilmente degli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio di spiaggia;

che in assenza di un corrispettivo predeterminato le ditte partecipanti possono indicare degli impegni finanziari per opere non direttamente attinenti all'oggetto del bando di gara e del contratto, prevedendo introiti ulteriori dalla gestione di strutture nuove e diverse rispetto a quelle esistenti, ottenendo così un punteggio più elevato degli altri concorrenti;

che nel caso della ditta vincitrice la voce di spesa maggiore è rappresentata dalla costruzione di una piscina (380 milioni) che non rientrava nel capitolato allegato delle opere necessarie, rappresentando anzi oltre la metà dell'importo destinato alla sistemazione dell'intero impianto e la cui realizzazione era prevista soltanto nel 2004, a distanza di quattro anni dall'aggiudicazione;

che in sede di aggiudicazione si è preferito considerare maggiormente rilevante quanto promesso come innovazione (una piscina del costo di 380 milioni) di futura ed improbabile realizzazione, rispetto alle reali esigenze dell'impianto ed al vero oggetto dell'appalto in questione (ristrutturazione ed ammodernamento di quanto già esistente);

che le perplessità evidenziate in sede di aggiudicazione si sono rivelate poi certezze nel corso della gestione da parte della società aggiudicatrice;

che l'offerta progettuale non è stata rispettata né sotto il profilo dei lavori da eseguire né sotto quello dei tempi necessari per l'ammodernamento;

che nel corso dei primi tre anni non è stata effettuata alcuna attività di ristorazione in quanto non si è provveduto ad ammodernare l'impianto;

che la piscina promessa non è stata realizzata, né è stata inserita nel progetto poi presentato al Comune;

che parte dei lavori promessi sono stati eseguiti da altra società, nonostante il divieto di subappalto, con la quale peraltro è in atto un contenzioso presso il Tribunale di Roma, Sezione di Ostia Lido;

che l'attività di ristorazione nel corso del 2004 è stata svolta da altra società, nonostante il divieto di subappalto, in assenza di qualsivoglia controllo da parte dell'Istat;

che alla resa dei conti l'offerta considerata più vantaggiosa si è rivelata sicuramente non conveniente sia sotto il profilo dell'impegno finanziario che sotto quello dei servizi erogati ai dipendenti Istat;

che al mancato adempimento degli impegni assunti, da parte della società che si è aggiudicata la gara, non risulta siano stati presi provvedimenti da parte dell'Istat;

che una delle società escluse risulta aver presentato un esposto alla Corte dei Conti,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero ed in caso affermativo se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nell'aggiudicazione di un'asta pubblica.

(4-08116)

COSTA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* – Premesso:

che, in provincia di Lecce, il servizio postale è sempre più nel caos;

che le cause sono imputabili alle carenze ed ai disservizi dell'Azienda Poste Italiane spa;

che il tutto si scarica sull'utenza e sullo stesso personale postale, costretto a lavorare sotto pressione a causa della carenza di addetti;

che in alcune zone del Salento la posta non viene consegnata da alcuni giorni;

che le lunghe attese dovute agli sportelli sono una pena infinita per gli utenti;

che i gravi disservizi creano danni all'economia salentina;

che è di oggi la notizia che da alcuni giorni l'ufficio postale di Vaste (frazione di Poggiardo) è inspiegabilmente chiuso, con grave danno all'utenza,

l'interrogante chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo l'adozione di provvedimenti urgenti, procedendo a nuove assunzioni di portalettere ed addetti ai servizi di sportello, in modo che anche i cittadini utenti possano beneficiare di servizi postali adeguati ed essere trattati alla pari degli utenti di Bari, Roma o Milano. Diversamente, ci si chiede se la situazione ormai esasperata non possa creare problemi di ordine pubblico.

(4-08117)

DI GIROLAMO. – *Ai Ministri della giustizia e delle attività produttive.* – Premesso che:

nel comune di Amelia (Terni) è presente lo stabilimento di produzione di pasta alimentare F.lli Federici, attualmente posto sotto concordato preventivo dal Tribunale di Terni ai sensi dell'art. 160 della legge fallimentare;

tale stabilimento ha cessato la produzione dal mese di giugno 2004 ed i circa 70 lavoratori rimasti sono attualmente in cassa integrazione guadagni;

l'impresa Spigafood aveva stipulato con il liquidatore giudiziario un contratto di affitto di azienda con opzione di acquisto al prezzo di 17 milioni di euro;

accertata successivamente l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'impresa nel suddetto immobile, detto contratto veniva risolto per inadempienza e la curatela tratteneva la somma di 2 milioni di euro già versata dalla Spigafood quale canone di affitto;

altri imprenditori si sarebbero fatti avanti per acquisire l'azienda al prezzo sopra individuato o, in subordine, per il suo affitto con diritto di opzione all'acquisto;

gli organi investiti della procedura rispondevano alla richiesta escludendo ogni possibilità di concedere l'azienda in affitto in assenza di un contestuale obbligo all'acquisto e determinando il corrispettivo della compravendita nella somma di 25 milioni di euro «sulla base di un calcolo preventivo delle somme che, alla data odierna, necessitano al liquidatore giudiziale per portare a termine il concordato preventivo secondo la proposta omologata dal Tribunale il 12/02/2003»;

nel corso della procedura sono stati ceduti altri immobili nelle aree limitrofe a quelle dove è insediato l'impianto produttivo, i quali tuttavia avevano ad origine destinazione commerciale e non industriale, come l'area in questione;

considerato che:

il mantenimento in esercizio delle imprese esistenti risponde agli interessi di un'area in grave crisi occupazionale quale quella ternana, nonché a quelli dei creditori, eliminando i danni conseguenti al non uso ed all'abbandono dei macchinari e dell'impianto e garantendo un ricavo in loro favore;

il corrispettivo richiesto per la vendita da parte del liquidatore giudiziale non risponde minimamente al valore di mercato dell'azienda in questione, tanto è vero che la stessa Spigafood ne ha rifiutato l'acquisto ad un prezzo decisamente inferiore, preferendo perdere la somma già versata;

la dichiarazione resa dal liquidatore sull'ammontare dei debiti farebbe ritenere che siano venuti meno i presupposti della procedura di concordato, atteso che il reale valore di mercato dell'azienda è assai inferiore alla somma necessaria a far fronte ai pagamenti delle somme dovute, con il conseguente obbligo a dichiarare la risoluzione del concordato e l'apertura della procedura fallimentare;

il valore necessario potrebbe essere raggiunto solo nella ipotesi che venga adottata una variazione della destinazione urbanistica del sito, da industriale a commerciale;

il prolungarsi di tale situazione di stallo mette a rischio qualsiasi possibilità di riaprire lo stabilimento,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo l'esistenza di un progetto diverso per l'area su cui insiste lo stabilimento;

se non si ritenga opportuno verificare se le procedure seguite e le strategie adottate siano le più efficaci a tutelare l'interesse dei creditori e dei lavoratori.

(4-08118)

*Errata corrige*

Nel Resoconto sommario e stenografico della 733<sup>a</sup> seduta pubblica dell'8 febbraio 2005, a pagina 40, sotto il titolo: «Governo, richieste di parere su documenti», al quarto capoverso, dopo la parola «5<sup>a</sup>», inserire la seguente: «6<sup>a</sup>».

